I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE DEI PARERI:

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Emendamenti C. 2735 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 9

Dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture. C. 2239, approvata dal Senato e abb. (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 10

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 54

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. C. 2670 Governo (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 11

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 55

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 16

ALLEGATO 3 (Proposta emendativa approvata) 58

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 38

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 38

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 14.55.

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

Emendamenti C. 2735 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2735, approvato dal Senato, recante « Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario ».

Al riguardo, segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture.
C. 2239, approvata dal Senato e abb.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA (FDI), *presidente e relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame è composta di due articoli.

L'articolo 1 reca la dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato sito in Rionero in Vulture, in provincia di Potenza. Al riguardo, rammenta che Palazzo Fortunato – edificio storico del primo Settecento, appartenuto storicamente all'omonima famiglia – è ubicato nella piazza principale del comune e comprende circa cinquanta stanze, un giardino e un cortile. Oggi è sede della Fondazione Fortunato, della Biblioteca di famiglia, del Museo della Civiltà Contadina, della pinacoteca comunale, dell'archivio storico e fotografico della famiglia e del Comune di Rionero e della mostra permanente sul Brigantaggio.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ricorda, al riguardo, che la dichiarazione di monumento nazionale è un particolare riconoscimento previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera *d)*, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, che prevede una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di « monumento nazionale ». Al riguardo, fa presente che la dichiarazione di monumento nazionale tramite legge o atto avente forza di legge non è un *unicum*, potendosi rinvenire diversi precedenti, per la cui consultazione rinvio alla documentazione predisposta dagli Uffici.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento risulta riconducibile alla materia dei beni culturali.

L'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione annovera la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato – ricorda, a tal proposito, che si tratta di una delle materie di competenza esclusiva statale rispetto alle quali è prevista, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione – mentre il terzo comma del medesimo articolo 117 della Costituzione include la materia « valorizzazione dei beni culturali e ambientali » tra quelle rientranti nella potestà legislativa concorrente Stato-regioni. Evidenzia, inoltre, che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione devolve alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni.

Al riguardo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 9 del 2004, nel constatare che la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nelle normative anteriori all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, sono state considerate attività strettamente connesse e, a volte – a causa di una lettura non approfondita – sovrapponibili, ha enucleato una definizione chiara delle due funzioni, precisando che la « tutela » è diretta principalmente a impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale, mentre la « valorizzazione » è diretta alla fruizione del bene culturale.

Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale codice,

secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali, stabilendo tuttavia, al contempo, che sia non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni a dover assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione. Nelle materie in questione, quindi, la Corte ha ribadito la coesistenza di competenze normative e ha affermato che lo sviluppo della cultura e la tutela dei beni culturali corrispondono a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni ».

Formula dunque una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.

C. 2670 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, fa presente che il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, nel testo risultante dalle modifiche apportate in sede referente, è suddiviso in due Titoli e si compone di 28 articoli. Il Titolo I – suddiviso in quattro capi – reca disposizioni in materia di produzione agricola (articoli da 1 a 9-*bis*); il Titolo II – suddiviso in tre capi – contiene disposizioni in materia di politica agricola (articoli da 10 a 20).

Nello specifico, l'articolo 1, come modificato in sede referente, incrementa il Fondo per la sovranità alimentare di 30 milioni di euro per il 2026 e 40 milioni di euro per il 2027. Stanzia, inoltre, ulteriori risorse a sostegno di alcuni investimenti strutturali nel comparto agricolo, pari a 100 milioni di euro per il 2027, 150 milioni di euro per il 2028 e 50 milioni di euro per il 2029.

L'articolo 2, commi 1 e 2, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede, per l'anno 2027, la concessione di un contributo sotto forma di credito di imposta, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro, volta a rafforzare l'integrazione tra le imprese agricole che producono frumento e le industrie che operano nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli che hanno concluso nuovi contratti di filiera, efficaci a decorrere dal 2027. È specificato, in tale ottica, cosa debba intendersi per « contratti di filiera » ai fini di quanto previsto dall'articolo 2. I commi da 3 a 7 recano la disciplina del suddetto credito d'imposta; esso è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° febbraio 2027 al 15 novembre 2027 relativi all'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni, nonché alla connessa attività di ricerca, ed è determinato sul valore complessivo dell'investimento agevolato in misura pari al: 20 per cento, per contratti di durata triennale; 30 per cento, per contratti fino a 4 anni; 40 per cento, per contratti fino a 5 anni.

L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029, a sostegno degli investimenti per la produzione di carne bovina sul territorio nazionale, anche al fine di aumentare il numero degli allevamenti per la linea vacca-vitello. Le finalità della disposizione in esame consistono nell'aumentare la produzione di carne bovina sul territorio nazionale; nel sostenere l'aggregazione e l'organizzazione degli allevamenti zootecnici e della filiera di produzione della carne bovina; nel valorizzare i contratti di filiera del comparto zootecnico, con particolare riferimento alla linea vacca-vitello. In tale ambito, si prevede che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) svolga l'attività di controllo della spesa e di monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure previste dall'articolo.

L'articolo 4 modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 a favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

L'articolo 5, modificato durante l'esame in sede referente, stanzia 50 milioni di euro per il 2027, 200 milioni di euro per il 2028 e 50 milioni di euro per il 2029, vincolati all'attuazione del Piano olivicolo nazionale (PON) 2026-2030, Al fine di sostenere le imprese agricole nelle azioni di contrasto delle fitopatie che interessano il settore olivicolo. Si prevede che l'AGEA svolga l'attività di controllo della spesa e di monitoraggio sulla corretta attuazione di tali misure.

L'articolo 5-*bis*, introdotto in sede referente, disciplina i poteri, le funzioni, le modalità di nomina e la struttura di supporto del Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della *Xylella fastidiosa*, al fine di contrastare la diffusione e completare il processo di eradicazione delle fitopatologie causate da tale batterio.

L'articolo 6, modificato in sede referente, reca misure a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura colpite da epizoozie e fitopatie, consistenti nella possibilità di avvalersi della sospensione, per 12 mesi, del pagamento della quota capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti in scadenza nel 2026, concessi da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati.

L'articolo 7, modificato durante l'esame in sede referente, prevede che il Fondo di parte capitale per il rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza istituito per il contrasto della peste suina africana possa essere utilizzato per finanziare le misure di biosicurezza e sorveglianza previste dalle ordinanze del relativo Commissario straordinario. Destina inoltre allo stesso Commissario risorse pari a 1 milione di euro per il 2026 per la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee. Infine, al fine di sostenere il settore suinicolo colpito dalla diffusione della peste suina africana, stanzia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 a favore delle aziende addette alla macellazione per garantire il congelamento e lo stoccaggio di suini provenienti da zone di restrizione.

L'articolo 8 prevede che i terreni per i quali l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) non concluda positivamente la procedura di dismissione possano essere concessi dallo stesso Istituto, a seguito di procedura competitiva a evidenza pubblica, in comodato gratuito per almeno dieci anni a soggetti di età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti, con preferenza per i soggetti in possesso di un'elevata professionalità attestata in materia agricola o agroalimentare.

L'articolo 9, modificato in sede referente, reca disposizioni in materia di recupero produttivo e valorizzazione di terreni abbandonati e silenti, dettando le relative definizioni valide ai fini del medesimo articolo e istituendo la « Banca comunale delle terre », un inventario nel quale i comuni possono censire i terreni abbandonati e i terreni silenti di proprietà privata presenti nei rispettivi territori, al fine di rendere tali terreni disponibili per operazioni di affitto finalizzate al recupero produttivo del suolo a uso agricolo.

L'articolo 9-*bis*, introdotto durante l'esame in sede referente, include tra le attività riconducibili all'enoturismo e all'oleoturismo e ai relativi benefici fiscali quella di ospitalità al di fuori dei centri abitati con popolazione superiore a 50 mila abitanti, destinando a tal fine 600 mila euro per il 2026, 5,3 milioni per il 2027 e 3,3 milioni annui a decorrere dal 2028.

L'articolo 10, modificato durante l'esame in sede referente, autorizza il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) ad assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, a seguito di concorso pubblico, 50 ulteriori unità di personale.

L'articolo 11, modificato durante l'esame in sede referente, stanzia, per l'anno 2026, 10 milioni di euro per il rinnovo infrastrutturale e l'ammodernamento delle aziende agricole sperimentali e dei labora-

tori del CREA, anche per lo sviluppo di sistemi integrati di intelligenza artificiale. Destina, inoltre, per il 2026, 1,5 milioni di euro a favore degli Istituti tecnici agrari per investimenti volti al rinnovo degli impianti e dei macchinari destinati a finalità didattiche. Il comma 2 prevede lo stanziamento di un contributo per l'anno 2026 a favore degli Istituti tecnici agrari nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro.

L'articolo 12 assegna all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la funzione di promozione dell'innovazione tecnologica nell'agricoltura e nella pesca, e muta, conseguentemente, la sua denominazione in Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'innovazione e la tecnologia (AGEAIT).

L'articolo 12-*bis*, introdotto in sede referente, reca disposizioni in materia di innovazione tecnologica, Banca Dati Unica Zootecnica (BDUZ) – l'infrastruttura nazionale tenuta dal Ministero della salute per la raccolta, integrazione, interoperabilità e gestione dei dati del comparto zootecnico – e digitalizzazione del fascicolo zootecnico, i cui dati fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti instaurati dalle imprese di allevamento con le medesime amministrazioni.

L'articolo 12-*ter*, introdotto durante l'esame in sede referente, modifica il termine da cui decorre la possibilità di procedere in via sperimentale all'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, in deroga alla normativa vigente.

L'articolo 13 autorizza la detenzione di alcol derivato dal processo di dealcolazione parziale o totale all'interno degli stabilimenti enologici e dei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili. Si prevede, a tal fine, che la soluzione idroalcolica ottenuta dal processo di dealcolazione debba circolare all'interno di un circuito separato, chiuso e monitorato.

L'articolo 14 introduce alcune modifiche alla disciplina della denaturazione delle fecce di vino di cui alla legge n. 238 del 2016, mentre l'articolo 15 è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 16, in conformità alla normativa europea in materia, prevede, tra l'altro, che la stampigliatura delle uova debba essere effettuata nel luogo di produzione o nel primo centro di imballaggio ove le uova sono consegnate.

L'articolo 17, modificato in sede referente, reca diverse modifiche alla legge n. 238 del 2016, in materia di coltivazione della vite e produzione e commercio di vino.

L'articolo 17-*bis*, introdotto in sede referente, consente alle aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico venatorie di regolamentare le modalità di raccolta dei tartufi all'interno delle loro aree, mentre l'articolo 18 è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 19, modificato nel corso dell'esame in sede referente, semplifica i procedimenti amministrativi, avviati tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), per l'adozione dei provvedimenti non discrezionali, attribuendo agli stessi CAA lo svolgimento dell'attività istruttoria.

L'articolo 19-*bis*, introdotto durante l'esame in sede referente, inserisce nell'ambito del procedimento sanzionatorio in materia di pratiche commerciali sleali tra imprese della filiera agricola e alimentare un meccanismo di preventiva diffida per le violazioni considerate sanabili a cura dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

L'articolo 19-*ter*, introdotto in sede referente, contiene alcune disposizioni in materia di semplificazioni in agricoltura. In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 1 della legge 234 del 2021 prevedendosi in materia di tutela della qualità del sughero che le modalità di contenimento della diffusione del *Coraebus undatus*, sono definite da apposite linee guida approvate dal Comitato Fitosanitario Nazionale, su proposta del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) oltre che dei Servizi fitosanitari regionali interessati dall'emergenza. Il comma 2 abroga le seguenti disposizioni: *a)* l'articolo 2, comma 1-*bis*, della legge n. 77 del 2011, in tema di lavaggio e asciugatura

dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma; *b)* l'articolo 224-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020; *c)* l'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2023, relativo ai sistemi di tracciabilità delle transazioni commerciali del prodotto biologico.

L'articolo 19-*quater*, introdotto durante l'esame in sede referente, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (*European Deforestation-free products Regulation – EUDR*).

L'articolo 19-*quinquies*, introdotto in sede referente, disciplina la pratica di importazione dei prodotti della pesca, le relative modalità di controllo, le cui attività sono effettuate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché gli oneri e le spese connesse.

L'articolo 19-*sexies*, introdotto in sede referente, stabilisce le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle imprese agricole che hanno subito perdite in seguito agli eventi alluvionali verificatisi dal maggio 2023.

L'articolo 20 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni del disegno di legge, a esclusione di quanto previsto dagli articoli recanti autorizzazioni di spesa.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il disegno di legge risulta prevalentemente riconducibile alle materie della « tutela della concorrenza », di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione, e « agricoltura », rientrante nella competenza legislativa esclusiva residuale delle regioni ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117.

Quanto alla tutela della concorrenza, ricorda che, rispetto a tale materia, la giurisprudenza costituzionale ne ha costantemente sottolineato – stante il relativo carattere finalistico – la trasversalità, corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise dall'intervento, con conseguente possibilità di influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni.

Segnala come rilevino, altresì, le materie « difesa e forze armate », « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordinamento civile », « dogane », « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale » e « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *d)*, *e)*, *g)*, *l)*, *q)*, *r)*, *s)*, della Costituzione, nonché le materie « tutela della salute », « alimentazione », « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi » e « governo del territorio », di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

A fronte di questo intreccio di competenze, fa presente che il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, segnala che:

l'articolo 1, comma 3, nella parte in cui introduce il comma 425-*ter* all'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di finanziamento degli investimenti necessari a garantire un approvvigionamento sufficiente e diversificato di prodotti agricoli attraverso l'aumento della produzione agricola nazionale, a rafforzare le filiere produttive locali, anche al fine di preservare le aree interne dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico, a potenziare la produttività e la

competitività delle imprese agricole, a individuare e sostenere le colture agricole di interesse strategico, nonché a favorire, attraverso specifici strumenti di sostegno e investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e all'acquisizione delle tecnologie necessarie, la produzione, lo svezzamento e l'allevamento di vitelli autoctoni;

l'articolo 3, comma 2, prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano stabilite le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi per investimenti al fine di incrementare la produzione di carne bovina da allevamenti situati nel territorio nazionale, di sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli allevamenti zootecnici e della filiera di produzione della carne bovina e di valorizzare i contratti di filiera nel comparto zootecnico, in particolare per la linea vacca-vitello, agli imprenditori agricoli singoli o associati che abbiano sottoscritto un accordo o un contratto di filiera per la produzione di carne bovina, che comprenda, oltre alla fase dell'allevamento, almeno un'altra fase della filiera, nonché l'entità degli stessi contributi per ciascuno dei partecipanti alla filiera, nel rispetto della ripartizione del 70 per cento del contributo a favore della filiera orientata alla carne e del 30 per cento a favore della filiera a duplice attitudine carne-latte;

l'articolo 5, comma 2, prevede che il Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo sia adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

l'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, capoverso comma 3-*bis*, stabilisce che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo in favore delle aziende del settore della macellazione per il congelamento e lo stoccaggio, per un periodo minimo di quindici giorni, di suini macellati provenienti da zone di restrizione;

l'articolo 9-*bis*, comma 2, inserito in sede referente, dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'adeguamento delle linee guida definite, per l'attività enoturistica, con decreto ministeriale 12 marzo 2019 e, per l'attività oleoturistica, con decreto ministeriale 26 gennaio 2022;

l'articolo 12-*bis*, comma 1, lettera *a)*, capoverso comma 2-*ter*, introdotto in sede referente, prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano disciplinati: l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento della Banca Dati Unica Zootecnica (BDUZ); le modalità di interoperabilità tra la BDUZ, la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica e gli ulteriori sistemi informativi operanti nel settore agricolo, veterinario e zootecnico; le specifiche tecniche e infrastrutturali della piattaforma; le eventuali modalità di raccolta dei dati produttivi e riproduttivi in allevamento, ulteriori rispetto a quelli finalizzati alla realizzazione del programma

genetico di cui al comma 1 del presente articolo, nonché di conferimento, trattamento, validazione, conservazione e accesso ai medesimi dati; le misure di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente; le modalità di istituzione e gestione del fascicolo zootecnico elettronico, integrato con il fascicolo aziendale all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN); i criteri e le modalità di coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore della raccolta e gestione dei dati zootecnici;

l'articolo 19, comma 1, capoverso comma 6-*ter*, prevede, da un lato, che con accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano siano approvate le linee guida recanti le modalità di attuazione delle misure di semplificazione di cui al precedente comma 6-*bis* e, dall'altro, che le regioni e le province autonome possano individuare ulteriori provvedimenti di propria competenza per i quali i Centri autorizzati di assistenza agricola possono ricevere le istanze delle imprese agricole e in relazione ai quali trovano applicazione la procedura descritta al citato comma 6-*bis* e le suddette linee guida;

l'articolo 19-*quater*, comma 3, introdotto in sede referente, il quale dispone che i decreti legislativi previsti per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, devono essere adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Formula dunque una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO, indi del vicepresidente Riccardo DE CORATO. – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 giugno 2026.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione ha concluso la precedente seduta con la reiezione dell'emendamento Bonafè 1.105. L'esame delle proposte emendative riprende quindi dall'emendamento 1.107 Zaratti, sul quale il relatore e la rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che durante l'odierna riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo è stata respinta la richiesta dell'opposizione concernente la rimodulazione del calendario dei lavori dell'Assemblea sul provvedimento in esame ed è stata, pertanto, confermata la data di venerdì 26 giugno per la discussione generale in Assemblea.

Al riguardo, sostiene che tale data sia troppo ravvicinata, tanto da non consentire un adeguato approfondimento delle proposte emendative ancora da esaminare, con particolare riguardo a quelle presentate

congiuntamente da tutte le forze di opposizione.

Chiede, quindi, che sia convocata una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione allo scopo di stabilire con certezza le tempistiche di prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime un giudizio negativo circa la decisione della Conferenza dei Presidenti di gruppo richiamata dalla collega Bonafè, stante la ragionevolezza della richiesta delle opposizioni. Tale richiesta, a suo avviso, non avrebbe arrecato, infatti, alcun pregiudizio alla maggioranza, in quanto il provvedimento in esame, a differenza dei decreti-legge, non è soggetto ad alcuna scadenza.

Lamenta che l'obiettivo della maggioranza sia unicamente quello di procedere ad un contingentamento dei lavori dell'Assemblea sulla proposta di legge elettorale nel calendario dei lavori del mese di luglio. Sottolinea, a tal proposito, come, a differenza di quanto dichiarato pubblicamente, per le forze politiche di centro-destra la rapida approvazione del provvedimento in esame costituisca una priorità assoluta, in quanto finalizzata alla tutela della coalizione politica attualmente al Governo.

Infine, si associa alla richiesta di convocazione della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di meglio definire le tempistiche di lavoro della Commissione, anche in vista dell'inizio della discussione generale in Assemblea confermata per venerdì 26 giugno.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, non condividendo le decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo tenutasi nella giornata odierna, si associa alle considerazioni dei colleghi testé intervenuti, sottolineando la necessità di un esame accurato e approfondito delle proposte emendative ancora da esaminare.

Edoardo ZIELLO (MISTO-FNV-F), intervenendo sull'ordine dei lavori, a differenza delle altre forze di opposizione, esprime soddisfazione per la decisione assunta dalla Conferenza dei presidenti di gruppo di non rinviare la discussione generale in Assemblea sul provvedimento in esame.

Nel premettere che, per il movimento di Futuro Nazionale, tra le proposte emendative da esaminare ve ne sono alcune che toccano temi politicamente molto rilevanti – come le questioni delle preferenze, dell'alternanza di genere nelle liste e della raccolta digitale delle firme – giudica controproducente l'atteggiamento ostruzionistico posto in essere dalle altre forze di opposizione, e, visto il poco tempo a disposizione, ritiene invece utile procedere ad un'oculata riorganizzazione dei lavori che consenta alla Commissione di confrontarsi sulle tematiche più significative sopra richiamate.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, replicando alle dichiarazioni del collega Ziello, delle quali evidenzia il carattere propagandistico, fa presente che gli interventi delle forze di opposizione, lungi dall'avere finalità ostruzionistiche, si sono finora focalizzati sul merito delle proposte emendative esaminate.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alla richiesta di convocazione di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, formulata dalle altre forze di opposizione.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, nel rispondere alle richieste dei colleghi precedentemente intervenuti, propone di anticipare alla giornata di oggi la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già prevista per la giornata di domani. In particolare, ritiene opportuno che, alla luce degli esiti della Conferenza dei capigruppo, svoltasi nella giornata odierna, in tale riunione siano assunte le conseguenti determinazioni sull'organizzazione dei lavori della Commissione. Nel comunicare di aver già previsto

una breve interruzione serale della seduta odierna, propone che la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, abbia luogo alle ore 19:30.

La Commissione prende atto.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.107, chiede che siano approfondite le ragioni per cui l'articolo 1, comma 8, lettera *b)*, della proposta di legge in esame prevede che su ciascuna lista gravi l'obbligo di presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni ordinarie. Nel ritenere che tale intervento risponda all'esigenza di evitare la presentazione di liste prive di una dimensione nazionale, è del parere che la soglia individuata sia inadeguata al raggiungimento della richiamata finalità e che la stessa debba, pertanto, come proposto dall'emendamento in esame, essere innalzata.

Nell'evidenziare che si tratta di una proposta emendativa che potrebbe apparire formale e ostruzionistica, osserva come essa, in realtà, miri a rafforzare la *ratio* della previsione della proposta di legge oggetto di modifica da parte dell'emendamento in esame, il cui mancato rispetto determina quale sanzione la decadenza delle candidature.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, nel rispondere ai dubbi sollevati dal deputato Fornaro, evidenzia, come emerso anche nel precedente intervento di quest'ultimo, che la previsione di un meccanismo di attribuzione del premio di governabilità richiede un radicamento nazionale delle liste o coalizioni di liste, ritenendo la soglia di un terzo delle circoscrizioni un requisito minimo di presenza sul territorio. Alla luce di tali considerazioni, non reputa pertanto vi siano ragioni per innalzare tale frazione.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.107.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento 1.108, a sua prima firma, evidenzia come quanto appena precisato dal relatore, on. Rossi, non sia convincente, essendosi quest'ultimo limitato a sviluppare, quanto alla sua posizione contraria all'innalzamento della soglia di circoscrizioni nelle quali è necessario presentare candidature, un ragionamento tautologico. Ritiene, invece, che, in ordine alla individuazione dei requisiti di presentazione delle liste, debba svilupparsi un ragionamento politico, che dia luogo ad una soluzione ragionata e motivata. Reputa che le disposizioni in commento siano state definite in modo frettoloso, e che la soglia di due terzi delle circoscrizioni, proposta dall'emendamento in esame, consentirebbe una maggiore caratterizzazione nazionale delle liste o coalizioni di liste.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel ringraziare il relatore, on. Rossi, per i chiarimenti forniti, rileva come le motivazioni addotte non lo convincano dal punto di vista sistematico. Quanto rilevato dal relatore sarebbe, infatti, maggiormente coerente con un sistema elettorale proporzionale, che fotografa le opinioni espresse dagli elettori; tuttavia, il sistema attuale consiste in un meccanismo proporzionale corretto dall'attribuzione di un premio di governabilità.

La disposizione in esame, che prevede che ciascuna lista debba presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni ordinarie, appare, in realtà, volta a favorire quegli esponenti interni ai partiti che non esita a definire « cacicchi », vale a dire soggetti in grado di ottenere un consenso elevato in un numero limitato di regioni e che potrebbero essere, poi, avvantaggiati dall'attribuzione, alla coalizione sostenuta, del premio di governabilità. Reputa, pertanto, preferibile prevedere che le liste si presentino in più di un terzo delle circoscrizioni ordinarie, selezionando, in tal modo, forze politiche con un vero radicamento nazionale e non locale o regionale.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, in risposta alle considerazioni svolte dai deputati Zaratti e Fornaro, fa presente che un terzo delle circoscrizioni ordinarie corrispondono a nove delle ventisei circoscrizioni

nazionali. Non si tratta, dunque, di un ambito territoriale ristretto, tale da abilitare quelli che sono stati definiti i « cacicchi » dei diversi partiti.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.108.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.109, che sottoscrive, evidenzia, in risposta a quanto precisato dal relatore, on. Rossi, che operazioni di carattere regionalistico si possono effettuare anche fissando il numero minimo delle circoscrizioni in cui ciascuna lista deve presentarsi in misura pari a un terzo. Ribadisce, inoltre, come le osservazioni in precedenza svolte abbiano carattere sistemico, essendo volte a raffrontare la disciplina proposta in materia con le caratteristiche del sistema elettorale che si intende introdurre. Ricorda come con il *Mattarellum* si prevedeva che ogni candidato dell'uninominale potesse essere sostenuto da un ampio numero di liste, che consentivano la vittoria di un determinato candidato in alcuni collegi. Il rischio, nel caso di specie, è che possa realizzarsi quella che definisce una « confederazione di cacicchi ».

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, ribadisce come la previsione di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *b)*, stabilendo che ciascuna lista debba presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni ordinarie, risponda all'esigenza di evitare le distorsioni del *Mattarellum* e garantisce che non vi siano « cacicchi » a supporto delle coalizioni.

Filiberto ZARATTI (AVS) fa presente come la soglia minima di circoscrizioni nelle quali presentare le candidature prevista dalla proposta di legge in esame possa comportare la proliferazione di piccole liste a supporto delle coalizioni elettorali. Chiede quindi che vi sia un'attenta valutazione della soglia di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *b)*, dal momento che l'attuale misura di un terzo rischia di rendere sempre più caotico il quadro della competizione elettorale, ritenendo, invece, necessario introdurre gli opportuni correttivi, proposti, tra l'altro, dall'emendamento 1.109, a sua prima firma.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.109, precisa che un terzo delle circoscrizioni ordinarie corrispondono a circa 20 milioni di abitanti. Si tratta, in altri termini, di quattro regioni, se tra queste si considera, per esempio, la Lombardia, o di sei o sette regioni, nel caso di regioni più piccole, considerato che alcune regioni costituiscono una circoscrizione unica. Ritiene, pertanto, che la soglia di un terzo, da un lato, eviti il proliferare di piccole liste, dall'altro, assicuri il diritto di partecipare alla competizione elettorale ad una lista caratterizzata da un'ampia diffusione territoriale.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), pur comprendendo le considerazioni svolte dal relatore e dal deputato Benigni, ritiene non siano chiare le ragioni del parere contrario del Governo e dei relatori sulle proposte emendative in discussione, che hanno quale obiettivo quello di rafforzare la dimensione nazionale delle liste presentate, esigenza condivisa anche dagli esponenti delle forze di maggioranza. Evidenzia come, pur essendo stato chiesto un contributo da parte delle opposizioni, sia stato manifestato nei confronti di queste ultime un atteggiamento di chiusura.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.109.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.110, fa presente come il testo in esame preveda una soglia di sbarramento al 3 per cento per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio, per ogni coalizione di liste, della prima lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia. Sottolinea che tale disposizione rappresenta un modo per aggirare la soglia del 3 per cento e un incentivo per ammettere in coalizione anche piccole liste, determinandosi una frammentazione

che la soglia del 3 per cento mira, invece, ad evitare.

Ricorda, inoltre, che nel testo base il premio di governabilità è assegnato a patto che la lista o la coalizione di liste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale abbia conseguito il 42 per cento dei voti validi. In proposito, chiede se anche le liste che non hanno superato la soglia del 3 per cento e che si sono presentate in coalizione contribuiscano al raggiungimento del numero dei voti necessari per l'attribuzione del premio di governabilità.

Filiberto ZARATTI (AVS), nell'evidenziare ironicamente come sembrerebbe esservi l'indicazione precisa di respingere tutti gli emendamenti presentati dalle forze di opposizione, sottolinea come alla base di molte delle proposte emendative presentate vi siano ragioni condivise anche dalla maggioranza. Auspica, dunque, vi possa essere un atteggiamento di maggiore apertura da parte di quest'ultima.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), nel ricollegarsi all'intervento del collega Fornaro, evidenzia come la disciplina delle soglie di sbarramento contenuta nel testo in esame, prevedendo la possibilità del ripescaggio, per ogni coalizione di liste, della prima lista coalizzata rimasta al di sotto della soglia del 3 per cento, rappresenti un abito realizzato su misura per la coalizione di centro-destra. Osserva che, se le condizioni migliori per legiferare in materia elettorale sono quelle in cui non si tiene conto del contesto politico vigente, la presente proposta di legge va, invece, esattamente nella direzione opposta.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, fa anzitutto presente come naturalmente non vi sia una posizione precostituita di rifiuto degli emendamenti dell'opposizione. Quanto alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *b)*, che prevede che ciascuna lista debba presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni ordinarie, evidenzia che l'individuazione di tale soglia affronta e risolve i problemi sollevati anche dagli emendamenti presentati, sul punto, dalle forze di opposizione.

La proposta di legge elettorale in esame mira, inoltre, creando un collegamento tra i risultati elettorali delle due Camere, a rendere l'offerta politica quanto più possibile omogenea, recependo così anche le indicazioni della Corte costituzionale in materia.

Ritiene, poi, che la previsione della soglia di sbarramento del 3 per cento, temperata dal ripescaggio della lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia, consenta di tenere insieme l'esigenza di evitare l'eccessiva frammentazione del sistema politico con quella di assicurare la sua adeguata rappresentatività. Non si tratterebbe, peraltro, di una disciplina volta a far fronte ad attuali bisogni delle forze politiche di centro-destra, che non avrebbero di certo difficoltà al raggiungimento della soglia di sbarramento del 3 per cento, ma il mezzo per realizzare il contemperamento di diverse esigenze.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), alla luce di quanto riferito dal relatore Rossi, ritiene opportuno abbandonare per un momento la discussione sul merito per una notazione di metodo che, tuttavia, crede non avere natura ostruzionistica. Ritiene di avere ben compreso, infatti, che il relatore conferma che vi sia stato un accordo di maggioranza, cosa peraltro che era evidente e che è già accaduta sovente in passato nel corso delle discussioni in Commissione, nelle numerose circostanze in cui i provvedimenti all'esame sono stati costantemente chiusi ad ogni apporto possibile da parte delle opposizioni. Confessa che ingenuamente si era illusa che potessero esserci delle convergenze e delle aperture su questioni di buon senso e di merito poste all'attenzione dei commissari da parte delle forze politiche di opposizione. Si rammarica che così non sia e ritiene che anche questa volta alla maggioranza sia caduta la maschera della disponibilità al dialogo e al confronto con le opposizioni.

Alfonso COLUCCI (M5S), osservato che certamente le questioni che si stanno di-

scutendo attengono a un ambito di discrezionalità del legislatore, ritiene che la combinazione degli strumenti previsti nel testo in esame sia opinabile. Ritiene, infatti, che le soglie previste potrebbero essere disfunzionali, nonché allontanare gli elettori. Rileva, inoltre, che, se la maggioranza intende procedere in questo modo, anche le opposizioni si regoleranno di conseguenza.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.110.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che il presentatore ha ritirato l'emendamento Magi 1.125.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.126, osserva che l'assetto che il testo intende dare al premio di governabilità contiene un rischio specifico: quello che, qualora in prima battuta una coalizione conseguisse poco più dell'altra, riuscendo comunque a raggiungere la soglia del 42 per cento dei voti validi, con il contributo di altre liste che pure non raggiungono la soglia minima dell'1 per cento, per via del meccanismo che esclude tali liste dal computo della cifra elettorale della coalizione, la prima coalizione in termini di voti risulterebbe alla fine perdente nei confronti della seconda, cosa che certamente farebbe gridare allo scandalo e spalancherebbe il campo a polemiche infinite.

Ribadisce, quindi, che innalzare la soglia attualmente prevista di un terzo delle circoscrizioni per la presentazione delle candidature potrebbe minimizzare rischi di questo genere. Crede che evitare che si possa vincere il premio di maggioranza per un voto in più sulla base di tali meccanismi sia una questione delicata per la credibilità della legge elettorale e per la trasparenza del processo elettorale nei confronti dei cittadini.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.126, evidenzia che la contraddizione dell'impianto previsto nel testo risiede, soprattutto, nel fatto che il premio di maggioranza ha una caratteristica nazionale, mentre la soglia minima di circoscrizioni nelle quali è necessario presentare le liste comporta una certa regionalizzazione di queste ultime. Ritiene che questo sia un tema su cui riflettere con profondità e invita la maggioranza e il Governo a un supplemento di riflessione in proposito.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.126, facendo riferimento a quanto affermato dal relatore Rossi, circa il fatto che le attuali forze di maggioranza non hanno nessun problema, e non ne avrebbero, a presentare liste a livello nazionale – motivo che, secondo il relatore, dovrebbe convincere i commissari che non vi è nessun retropensiero, da parte della maggioranza, nel proporre una simile normativa – ricorda che quelle stesse, forse, non ne hanno avuto bisogno, in quanto esentate dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste, cosa che però non vale universalmente per chiunque intenda presentarsi alle elezioni. Ritiene, quindi, che non sia ragionevole supporre che possa esserci convenienza ad avere realtà politiche marginali, con consensi intorno all'1 per cento dei voti, utili a produrre l'effetto, un po' furbesco, di superare una coalizione che è praticamente alla pari in termini di voti. Per tale motivo, ribadisce che innalzare la soglia minima delle circoscrizioni nelle quali è necessario presentare le candidature sia nell'interesse di tutti, perché attiene a una questione di trasparenza e correttezza e scongiura il ricorso a possibili *escamotage*. Invita, quindi, la maggioranza a riflettere maggiormente sulla questione, che ha anche profili tecnici delicati.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, auspica che tutte le forze politiche presenti in Commissione intendano rispettare la funzione che ciascuno dei commissari è chiamato a svolgere: la sua, in qualità di relatore, è quella di dare spiegazioni, quando richiesto, rammaricandosi se poi le sue parole vengano travisate. È ben conscio che l'opposizione fa il suo mestiere, ma considera un puro travisamento interpretare le sue

parole, circa il fatto che la maggioranza ha individuato alcune soluzioni a suo avviso opportune, come un'ammissione di comportamenti furbeschi.

Ribadisce che l'impianto normativo in esame intende contemperare diverse esigenze che riguardano la democrazia rappresentativa e cioè: un'ampia rappresentanza; un premio di maggioranza per la governabilità e la stabilità del Paese; evitare la frammentarietà del quadro politico, senza però impedire un ragionevole riconoscimento di liste minori in politica. Ritiene, peraltro, che le forze di maggioranza abbiano dato prova di accogliere suggestioni presenti fra le forze di opposizione anche a seguito di una approfondita fase istruttoria, che ha visto anche l'audizione di molti insigni costituzionalisti provenienti dalle più diverse aree culturali e politiche. Ritiene, in conclusione, che la soglia di un terzo delle circoscrizioni rappresenti un opportuno sbarramento volto ad evitare la frammentazione senza, tuttavia, danneggiare la rappresentatività.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.126, chiarisce che l'obiettivo della proposta di legge in discussione è anche quello di favorire l'aggregazione di liste al fine di rendere possibile un confronto politico in una dimensione tendenzialmente bipolare. In tal senso, ritiene che i meccanismi previsti nel testo in esame non producono surrettiziamente un rischio di proliferazione delle liste e crede che il mantenimento della soglia dell'1 per cento, già prevista nel cosiddetto *Rosatellum*, sia necessario per evitare i rischi di frammentazione, favorendo le aggregazioni elettorali. Ritiene, altresì, che la regola del cosiddetto « miglior perdente » consenta alle forze politiche di coalizzarsi, evitando che eventuali liste estremamente marginali possano, in un secondo tempo, esercitare una specie di ricatto alla maggioranza e far cadere Governi, come già accaduto in passato. Ribadisce, quindi, che la finalità del testo all'esame è soprattutto quella di assicurare stabilità e governabilità al Paese e che il combinato disposto degli strumenti ivi previsti è da considerarsi ragionevole e opportuno.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), esprimendo apprezzamento per come il relatore Rossi ha svolto le sue funzioni di relatore sul provvedimento nelle ultime settimane, rileva tuttavia, ironicamente, che la sua precedente affermazione secondo la quale la maggioranza avrebbe accolto i suggerimenti delle forze di opposizione sembrerebbe, in realtà, la parafrasi di un verso di una nota canzone di Fabrizio De André, che recita per esteso: « Ma alla fine m'assetto papale/Mi sbottono e mi leggo 'o giornale/Mi consiglio con don Raffae'/Mi spiega che penso e bevimm' 'o café ».

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.126.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.127, rileva che il testo all'esame prevede la richiesta che il candidato indichi il suo codice fiscale, dato altrimenti noto in quanto ricavabile dai suoi dati anagrafici, peraltro già in possesso delle amministrazioni pubbliche, mentre non richiede informazioni che sarebbero molto più utili agli elettori, come ad esempio quella contenuta nell'emendamento all'esame, cioè il certificato del casellario giudiziale, informazione ben più rilevante del predetto codice fiscale.

Vittoria BALDINO (M5S) chiede di poter sottoscrivere l'emendamento Zaratti 1.127 ed evidenzia che la sua forza politica già da tempo chiede ai propri candidati non solo il certificato del casellario giudiziario, ma anche quello dei carichi pendenti. Ritiene che questi dovrebbero essere essenziali e che il candidato dovrebbe offrire la maggiore trasparenza possibile agli elettori. Segnala, peraltro, che ciò non comporterebbe l'impedimento alla candidatura, salvo che la forza politica di appartenenza ritenga altrimenti e non includa il singolo soggetto nelle proprie liste.

Filiberto ZARATTI (AVS) accoglie la richiesta della collega Baldino di sottoscri-

vere l'emendamento a sua firma 1.127. Osserva, inoltre, che sugli emendamenti in discussione è necessario fare una riflessione generale, nel senso che ciò che si deve chiedere ai candidati, allo scopo di informare i cittadini che lo stanno votando, dovrebbe essere previsto in modo omogeneo per tutte le elezioni. Ritiene, altresì, che il sistema debba essere meno complesso possibile, anche se non può essere superata l'obiezione per le quale le leggi elettorali, per loro natura, debbono essere formali. Tuttavia, ritiene che in questo quadro si sarebbe potuto affrontare un ragionamento più approfondito sul tema oggetto della proposta emendativa, cosa che la maggioranza sembra non essere disposta a fare.

Carmela AURIEMMA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 1.127 e ricorda che in occasione delle ultime elezioni amministrative, nonostante le verifiche svolte dalla Commissione parlamentare antimafia sulle liste di candidati al fine di individuare i soggetti ritenuti non candidabili, non è stato comunque possibile individuare taluni soggetti che presentavano pendenze giudiziarie, in ragione della mancata adozione di una sentenza non definitiva nei confronti degli stessi. Sottolinea, quindi, l'importanza di definire una normativa rigorosa sul tema della trasparenza chiedendo il deposito del certificato del casellario giudiziale al momento della presentazione delle candidature, ribadendo come le medesime ragioni di trasparenza imporrebbero, altresì, il deposito del certificato dei carichi pendenti.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, nel rispondere alle osservazioni mosse dai colleghi, ricorda come l'indicazione del codice fiscale del candidato al momento della presentazione della candidatura sia già prevista dall'attuale assetto normativo in materia elettorale. Fa, altresì, presente che la normativa elettorale risulta esclusa dall'ambito applicativo del divieto – che opera quale principio di carattere generale – di richiedere al privato atti, informazioni o documenti che siano già in possesso della pubblica amministrazione.

Rammenta, altresì, che l'articolo 1, comma 14, della legge n. 3 del 2019 già contempla l'obbligo, da parte di partiti e movimenti politici, di pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei propri candidati in occasione delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. Osserva, pertanto, come, sul piano della trasparenza, la normativa italiana sia già oggi sufficientemente rigorosa e come, a suo dire, possa ritenersi finanche eccessivo che la previsione del suddetto obbligo di pubblicazione comprenda anche le elezioni comunali.

Evidenzia, in conclusione, che un'ulteriore estensione dell'ambito di applicazione oggettivo dei suddetti obblighi di pubblicità, fino a ricomprendervi anche il certificato dei carichi pendenti, potrebbe porsi in violazione della Costituzione, che sancisce il principio della presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.127.

Filiberto ZARATTI (AVS) ringrazia preliminarmente i colleghi della maggioranza per il clima di confronto che ha caratterizzato le sedute di discussione della proposta di legge in esame, ritenendo che il dibattito e la possibilità di ottenere un riscontro, a fronte dei rilievi critici mossi dalle forze di opposizione, rappresenti un metodo di lavoro proficuo, che auspica sia adottato anche in futuro, in quanto, in diversi casi, ciò ha consentito di superare talune incomprensioni nell'andamento dei lavori.

Intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.128, sottolinea come prevedere l'indicazione del comune di residenza di un candidato costituisca, a suo avviso, un utile strumento, dal punto di vista normativo, per consentire all'elettorato di avere una maggiore consapevolezza circa la collocazione, sotto il profilo dell'appartenenza territoriale, dei soggetti presenti nelle liste di candidati depositate dai partiti, al fine di

implementare il ricorso a candidature che siano espressione dei diversi territori del Paese.

Federico FORNARO (PD-IDP) osserva come la proposta emendativa in discussione, pur potendo apparire quale espressione di una mera volontà ostruzionistica, presenta, invero, una precisa *ratio*, che è quella di tentare di evitare la presentazione da parte dei partiti di liste di candidati che non siano effettivamente espressione dei rispettivi territori. Ritiene, al riguardo, che l'indicazione del comune di residenza di un soggetto candidato è utile per segnalare quale sia l'area di attività dello stesso, anche sotto il profilo politico. Rammenta, peraltro, come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia individuato l'elemento della riconoscibilità quale nesso intercorrente tra l'elettorato e i soggetti candidati nelle rispettive liste quale requisito per la valutazione della conformità ai canoni costituzionali della normativa elettorale. Ritiene, pertanto, che l'indicazione del comune di residenza del candidato vada nel senso di una maggiore riconoscibilità dello stesso da parte della cittadinanza. Chiede, pertanto, che si possa valutare un accantonamento della proposta in esame.

Filiberto ZARATTI (AVS) chiede che sia accantonato l'emendamento a sua firma 1.128.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, fa presente, in primo luogo, che l'esperienza e la prassi politica seguita dai partiti dimostra come l'elemento della residenza di un soggetto che intenda candidarsi non sia un indicatore attendibile in merito al territorio in cui si colloca effettivamente l'area di maggiore presenza e attività del medesimo. Al riguardo, ricorda, peraltro, come, nell'ambito della documentazione e delle informazioni che devono essere indicate dai soggetti che intendono presentare la propria candidatura, figuri, di norma, l'indicazione del domicilio, che, pertanto, ritiene possa rappresentare un dato di maggiore rilevanza al fine di determinare l'appartenenza di un soggetto ad una determinata area territoriale.

Pur ribadendo le proprie perplessità in merito all'utilità effettiva della proposta emendativa in discussione, esprime, concordi gli altri relatori, la disponibilità all'accantonamento, osservando come, in tal caso, sarebbe presumibilmente opportuno accantonare anche le proposte emendative Zaratti 1.129 e 1.130, di analogo tenore.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, preso atto dell'orientamento della rappresentante del Governo conforme a quello dei relatori, dispone l'accantonamento degli emendamenti Zaratti 1.128, 1.129 e 1.130.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo in merito agli identici emendamenti Alfonso Colucci 1.131 e Zaratti 1.132, ritiene che le suddette proposte emendative siano volte a correggere un'incongruenza del testo base, riconducibile all'ipotesi di elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati. Ricorda, infatti, come, in questo caso, la previsione attualmente contenuta nel testo in esame imporrebbe esclusivamente la presentazione di liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, senza, pertanto, l'attribuzione del premio di governabilità previsto in caso di elezione contestuale di entrambi i rami del Parlamento.

Al riguardo, osserva che, se la norma appare rispondente a una determinata architettura logico-razionale, seppur non condivisibile, la previsione per cui l'attribuzione del suddetto premio sia necessariamente da attribuirsi solo ove i requisiti siano in possesso della medesima lista o coalizione di liste in entrambe le Camere, non è chiara nella sua *ratio* che, in palese contraddizione con la logica che ispira l'attribuzione del premio di governabilità, finirebbe per delineare, seppur in un'ipotesi remota quale lo scioglimento di una delle due Camere, una composizione difforme dei due rami del Parlamento.

Carmela AURIEMMA (M5S) nel condividere i dubbi espressi dal collega Fornaro, ritiene che anche nel caso contemplato

dalla previsione di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *c)*, del testo in esame sarebbe più logico, per ragioni di coerenza dell'impianto normativo complessivo, prevedere l'attribuzione del premio di governabilità.

Diversamente, infatti, il risultato che ne deriverebbe vedrebbe una situazione di disomogeneità difficilmente giustificabile, atteso che, mentre nella composizione di una delle due Camere si sarebbe fatto ricorso alla possibilità di attribuzione del premio di governabilità, tale strumento sarebbe *ab origine* escluso per l'elezione dell'altro ramo del Parlamento, nella fattispecie la Camera dei deputati.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, nel rispondere ai rilievi mossi dai colleghi Fornaro e Auriemma in merito agli asseriti profili di criticità circa la previsione di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *c)*, del testo in esame, evidenzia, in primo luogo, come la scelta operata intenda contemperare, anche in tal caso, la volontà di introdurre una nuova legislazione elettorale con il rigoroso rispetto dei canoni di costituzionalità, come definiti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Rammenta, al riguardo, come l'articolo 88 della Costituzione attribuisca al Presidente della Repubblica il potere di disporre lo scioglimento anche di una sola delle Camere, cui consegue la necessità di procedere, in tale ipotesi, al rinnovo di uno solo dei due rami del Parlamento. Ricorda come, nell'attuale assetto, tale scenario non si sia mai effettivamente concretizzato e, pertanto, la fattispecie cui si riferisce la disposizione normativa in parola rappresenti un'ipotesi remota che, tuttavia, non può non essere contemplata dalla legislazione elettorale.

Ricorda, peraltro, come, nel dichiarare l'incostituzionalità del meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza previsto dalla legge n. 270 del 2005, la sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale abbia rilevato, con specifico riguardo all'attribuzione del suddetto premio su base regionale al Senato, che lo stesso determinasse, peraltro, un potenziale effetto di disomogeneità nella definizione dell'assetto delle due Camere.

Anche in ragione di tale considerazione, la *ratio* individuata alla base del meccanismo di attribuzione del premio di governabilità trova una sua compiuta realizzazione solo nel caso di elezione contestuale dei due rami del Parlamento, in quanto solo in tal caso, e al ricorrere di tutti i presupposti previsti dalla normativa, si determinerebbe un assetto omogeneo. Diversamente, ove, nell'esercizio delle prerogative che la Costituzione attribuisce al Capo dello Stato, si dovesse procedere allo scioglimento e alla successiva elezione di un solo ramo del Parlamento, la scelta più coerente non potrebbe che essere quella di prevedere un'attribuzione dei seggi in via esclusiva con metodo proporzionale, senza attribuzione del premio di governabilità.

Filiberto ZARATTI (AVS), pur comprendendo le ragioni sottese alla scelta operata nella redazione del testo base, esprime talune perplessità in merito alla coerenza complessiva dell'assetto risultante da tali scelte.

Ritiene, difatti, che, in ogni caso, nell'ipotesi di scioglimento e di successiva elezione di una sola delle due Camere, la previsione di un'attribuzione dei seggi con metodo esclusivamente proporzionale rappresenti comunque un'anomalia, in quanto si determinerebbe una difformità nei criteri di definizione dell'assetto della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che contrasta con la *ratio* stessa del testo in esame. Ritiene, pertanto, che la questione che tale previsione normativa intende affrontare dovrebbe essere risolta in modo differente.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE) fa presente come la soluzione predisposta dal testo in esame al fine di affrontare la questione emersa in tale sede sia, invero, fonte di diversi profili di criticità.

Evidenzia, in particolare, una problematica di carattere concettuale estremamente rilevante, data dal fatto che, secondo quanto attualmente previsto dal testo in esame, l'elezione di una sola delle due Camere verrebbe a svolgersi con un sistema elettorale diverso da quello previsto per

l'elezione di entrambi i rami del Parlamento.

Osserva, altresì, che la soluzione prospettata si rivela intrinsecamente contraddittoria, in quanto, nel tentativo di porre rimedio al rischio di un esito difforme nella composizione delle due Camere, andrebbe, in realtà, a porre i presupposti affinché si realizzi, con ogni probabilità, proprio lo scenario che si intenderebbe scongiurare.

Ne deriverebbe, peraltro, che tale difforme composizione delle due assemblee rappresentative andrebbe a detrimento di quella stabilità nell'assetto dei rapporti di forza tra i partiti rappresentati in Parlamento che dovrebbe rappresentare uno dei punti qualificanti della riforma in discussione, e, in definitiva, creerebbe una sostanziale impossibilità di formare stabili maggioranze di Governo.

Ribadisce, pertanto, come la soluzione individuata dal testo in esame in caso di elezione della sola Camera dei deputati presenti delle insanabili difficoltà concettuali e appaia, pertanto, preferibile, quantomeno per ragioni di coerenza con l'impianto complessivo della normativa delineata, che nell'ipotesi contemplata si proceda, comunque, all'elezione della sola Camera con il medesimo impianto normativo previsto nel caso di elezione contestuale di entrambi i rami del Parlamento.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Alfonso Colucci 1.131 e Zaratti 1.132, fa presente che la previsione che esclude la presentazione delle liste circoscrizionali nel caso di scioglimento di una sola delle Camere, introdotta evidentemente per evitare che in tale eventualità venga attribuito un premio di governabilità ad una coalizione diversa, determina comunque il rischio che si dia luogo a maggioranze disallineate tra le due Camere. Ritiene che la norma introduca, pertanto, un'ulteriore stortura.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), dichiara di comprendere le ragioni per le quali si è voluto prendere in considerazione anche l'ipotesi dello scioglimento di una sola delle due Camere, che potrebbe comunque verificarsi, nonostante ciò non sia finora mai successo nella storia repubblicana. Nel segnalare che nessuno dei sistemi elettorali con attribuzione di premio di maggioranza, in passato, si è addentrato nella disciplina di una ipotesi di scuola come questa a tale livello di dettaglio, chiede ai relatori se si sia o meno valutato se operare una scelta analoga, sottolineando l'elevato rischio che la previsione in oggetto costituisca una soluzione pasticciata, suscettibile di determinare una ingovernabilità tale da condurre inevitabilmente ad una nuova elezione di entrambe le Camere. Ritiene, in conclusione, che la questione meriti di essere attentamente valutata.

Alfonso COLUCCI (M5S), ponendo ulteriori questioni al relatore, on. Rossi, fa presente che, nell'ipotesi in cui nell'elezione originaria sia stato assegnato il premio di governabilità e venga successivamente sciolta una sola delle due Camere, l'applicazione di un sistema proporzionale puro, dunque diverso rispetto a quello adoperato nella precedente tornata elettorale, rischia di delegittimare il ramo del Parlamento che non è stato sciolto. Evidenzia che la soluzione adottata, benché possa apparire logica, prevedendo l'applicazione di un sistema proporzionale per evitare l'eventuale attribuzione del premio ad una coalizione diversa, non è tuttavia priva di aporie. Si tenta, pertanto, a suo giudizio, di correggere alcuni profili critici dal punto di vista costituzionale, introducendone di nuovi.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, fa presente che è in discussione da parte dei colleghi una delle porzioni di testo che più convintamente ritiene opportuno mantenere nell'attuale formulazione, rilevando come siano in gioco alcuni aspetti molto delicati, relativi, da una parte, all'ipotesi prevista dalla Costituzione di scioglimento di una sola delle due Camere e, dall'altra, alle chiarissime pronunce della Corte costituzionale in tema di premio di maggioranza.

Ricordando, a tale proposito, che secondo la Corte, se può essere ammessa una distorsione del principio della rappresen-

tanza, allora la soluzione deve essere coerente, razionale e ragionevole, garantendo l'obiettivo della governabilità in entrambe le Camere, rivolgendosi ai colleghi Richetti e Bonafè precisa che non vi è, in realtà, alcuna differenza in termini di sistemi elettorali applicati all'ipotesi di scioglimento di una sola delle Camere, dal momento che il sistema proporzionale puro con soglia di sbarramento è già previsto dal testo in esame, nell'ipotesi in cui nessuna lista o coalizione di liste raggiunga la soglia per l'attribuzione del premio di governabilità.

Di fronte, quindi, all'esigenza di normare anche l'ipotesi, per quanto residuale, dello scioglimento di una sola delle due Camere, per evitare una distorsione irragionevole determinata dall'assegnazione del premio ad una coalizione diversa rispetto all'altro ramo del Parlamento, si è ritenuto che fosse preferibile l'applicazione del sistema proporzionale puro. Segnala che, nell'ipotesi di scioglimento di una sola delle due Camere, vi può essere sempre il caso di risultati difformi rispetto all'elezione precedente, caso che nessuna legge elettorale è in grado di risolvere; ritiene che sia questa la ragione per cui nessun Presidente della Repubblica ha mai inteso ricorrere a tale opzione. Nel sottolineare che quella messa in campo è l'unica soluzione praticabile, conclude evidenziando che, con un certo grado di puntigliosità, si è inteso normare ipotesi che altri, probabilmente per timidezza, hanno in passato evitato di prendere in considerazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Alfonso Colucci 1.131 e Zaratti 1.132.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Ziello 1.133 deve essere accantonato, per analogia con gli altri emendamenti accantonati che trattano il medesimo argomento della sottoscrizione delle liste dei candidati in modalità digitale. In assenza di obiezioni, constatato l'accordo della rappresentante del Governo, ne dispone quindi l'accantonamento.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel ricordare che nella legge elettorale attualmente vigente il numero dei candidati di ciascuna lista nei collegi plurinominali non può essere inferiore a due e superiore a quattro, domanda per quale motivo, in questo caso, si sia scelto di non mantenere il medesimo rapporto di un mezzo tra il numero minimo – che resta a due invece di passare a tre – e il numero massimo – che è incrementato a sei.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, fa presente che su questo tema sussiste il problema della regione Molise.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel sottolineare che per la regione Molise si sarebbe potuta prevedere un'eccezione, aggiunge che se invece il ricorso al numero pari due, in luogo del numero dispari tre, fosse stato determinato dall'esigenza di garantire la parità di genere nelle candidature, allora la valutazione sarebbe diversa.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, fa presente che la disposizione in esame, oltre a tenere conto della questione del Molise e dell'esigenza di garantire la parità di genere, è volta anche ad evitare l'incapienza delle liste, con ciò semplificando anche il lavoro che a seguito delle elezioni la Giunta delle elezioni è chiamata a svolgere in sede di verifica delle elezioni. Si tratta dunque del risultato di valutazioni numeriche finalizzate a scongiurare alcuni problemi nella formazione della composizione delle Assemblee parlamentari.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo in qualità di presidente della Giunta delle elezioni, suggerisce di fissare a quattro il numero minimo di candidati, al fine di evitare i problemi verificatisi nell'attuale legislatura, in cui il Movimento 5 Stelle, avendo saturato tutte le posizioni eleggibili, ha dovuto pescare tra i candidati di un'altra circoscrizione, nel caso specifico corrispondente a un territorio parte di una regione diversa, per effetto di meccanismi difficilmente spiegabili ai diretti interessati.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 1.134.

Edoardo ZIELLO (MISTO-FNV-F) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 1.135, volto a superare la logica delle liste bloccate cui Futuro nazionale è fortemente contrario, offre la possibilità di intervenire su un pacchetto di proposte emendative accantonate, accomunate dall'obiettivo di restituire all'elettore il diritto di scegliere il proprio rappresentante.

Chiarisce che l'emendamento in questione propone, in termini di alternanza di genere, una soluzione meno rigida, secondo cui i partiti possono scegliere nella composizione delle liste di ordinare i candidati in modo flessibile, sulla base di criteri meritocratici, senza dover applicare regole da « riserva indiana ». Nel segnalare che, purtroppo, sull'emendamento 1.135 è stato espresso un parere contrario, ricorda che le proposte emendative di Futuro nazionale in tema di preferenze sono state accantonate allo scopo di evitare l'imbarazzo di alcune forze politiche di maggioranza, segnatamente la Lega, Forza Italia e, forse, anche Noi moderati. Nel comprendere la difficoltà politica in cui versa la maggioranza, lamenta il fatto che l'opposizione di sinistra costringa la Commissione a dibattiti su emendamenti di carattere ostruzionistico, in grado di interessare i soli addetti ai lavori e privi di un possibile esito positivo, mentre sarebbe più opportuno affrontare il nodo politico delle preferenze. Chiede, in conclusione, un supplemento di valutazione sull'emendamento a sua prima firma 1.135.

Federico FORNARO (PD-IDP), senza voler entrare nel merito, ritiene che l'emendamento in questione, anche alla luce delle motivazioni testé espresse dal collega Ziello, vada accantonato in analogia con le altre proposte emendative in materia di preferenze.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, ritiene opportuno effettuare, insieme agli altri relatori, una valutazione sulla opportunità di accantonare anche l'emendamento Ziello 1.135 – sostitutivo della lettera *f)* del comma 8 dell'articolo 1 – e, di conseguenza, anche i successivi Zaratti 1.136, 1.137, 1.138 e 1.139, che intervengono sulla medesima lettera.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, analizzato attentamente il contenuto dell'emendamento in questione, concordi gli altri relatori, ritiene che non vi siano i presupposti per accantonarlo, in quanto si limita a prevedere una distribuzione dei candidati in ordine alfabetico sulla base del cognome, senza fornire elementi in ordine alle modalità di scelta.

La Commissione respinge l'emendamento Ziello 1.135.

Edoardo ZIELLO (MISTO-FNV-F), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sapere quale sia stato l'orientamento dei diversi gruppi sull'emendamento a propria prima firma 1.135.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, in considerazione della richiesta dell'on. Ziello, chiarisce che al fine di darvi seguito andrebbe ripetuta la votazione sull'emendamento.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, ribadisce che l'emendamento Ziello 1.135, limitandosi a stabilire che ciascuna lista è composta da un elenco di candidati presentati in ordine alfabetico secondo il cognome, non fornisce indicazioni circa il meccanismo di elezione degli stessi.

Igor IEZZI (LEGA), *relatore*, chiede chiarimenti in merito alle dichiarazioni del proponente dell'emendamento 1.135, sottolineando che una sua eventuale approvazione darebbe luogo alla formazione di liste bloccate « al quadrato », dal momento che, all'irresponsabilità dell'elettore, si aggiungerebbe l'irresponsabilità del partito, che non potrebbe decidere l'ordine di presentazione dei candidati. Nel far presente che, in sostanza, sulla base dell'emendamento in questione, i candidati verranno dunque eletti sulla base del criterio casuale dell'ordine alfabetico, apprezza la proposta disinteressata del collega, che avendo un

cognome che inizia con la lettera « z », sarebbe l'ultimo della lista.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), si unisce alle richieste di chiarimenti al collega Ziello, sottolineando che il suo emendamento 1.135 non ha nulla a che fare con le preferenze e oltretutto avanza una proposta illogica, prevedendo che i candidati siano inseriti in lista secondo l'ordine alfabetico, per estrazione a sorte della lettera iniziale del cognome.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, nel ricordare che l'emendamento Ziello 1.135 è stato già votato, alla luce del dibattito sviluppatosi, annulla la precedente votazione.

Edoardo ZIELLO (MISTO-FNV-F), nel rilevare che l'emendamento a sua prima firma 1.135, prevedendo che la lista sia composta da candidati elencati secondo un ordine alfabetico è evidentemente collegato al tema delle preferenze, considera importante l'intervento del collega Iezzi, che ha fatto comprendere quale sia la posizione della Lega sull'argomento.

Nel far presente che gli ultimi potranno essere i primi, rilevando come il suo costituisca un emendamento « trappola », reputa che il collega Iezzi abbia dimostrato, anche senza porre in votazione gli emendamenti sulle preferenze, la contrarietà a tale tema della Lega, che tra l'altro si oppone all'eliminazione della lista bloccata compilata dai partiti. Sollecita, in conclusione, la maggioranza a votare in senso favorevole all'emendamento a sua prima firma.

Igor IEZZI (LEGA), *relatore*, nel sottolineare come il proponente dell'emendamento 1.135 sia l'unico a non conoscere la posizione della Lega in tema di preferenze, aggiunge che si tratta della medesima posizione assunta dal generale Vannacci in occasione dell'elezione amministrativa in Toscana, che consentì di far eleggere il suo uomo in un listino bloccato. Fa quindi presente, in primo luogo, che l'unica trappola è quella in cui è caduto chi ha proposto l'emendamento, che sembra avere l'unica finalità di eliminare le preferenze, dal momento che l'elezione dei candidati è lasciata al caso, senza che vi sia né la scelta responsabile dell'elettore, né la scelta responsabile del partito. Domandando, in secondo luogo, a quale logica emendativa e a quale norma regolamentare il proponente si richiami allorquando afferma che l'emendamento sarebbe « collegato » alle proposte emendative in tema di preferenze, in considerazione del fatto che l'emendamento non reca una parte consequenziale su tale tematica che possa determinare il collegamento prospettato dal deputato Ziello, fa notare come oggetto di votazione sarebbe esclusivamente il tema dell'inserimento casuale dei candidati nell'ordine delle liste.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, chiarisce che il dibattito in corso ha potuto aver luogo per il fatto che la presidenza ha provveduto ad annullare la votazione, come in precedenza annunciato.

Federico FORNARO (PD-IDP), interviene sull'ordine dei lavori per eliminare qualsiasi dubbio, precisando che, per come è scritto e senza una parte consequenziale, l'emendamento 1.135 del collega Ziello non riguarda il tema delle preferenze, limitandosi ad individuare un sistema irrazionale ed illogico per la composizione della lista. Nel sottolineare come si lasci al caso l'elezione dei rappresentanti in Parlamento, con una soluzione folle, che va oltre il futurismo, preannuncia la contrarietà del suo gruppo, chiedendo che non si dica che l'emendamento Ziello 1.135 riguarda le preferenze.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, intende precisare – per la serietà dei lavori della Commissione – che l'emendamento Ziello 1.135, non contenendo alcuna parte consequenziale che intervenga sul punto, non attiene in alcun modo alla questione delle preferenze. Osserva, piuttosto, come l'eventuale approvazione di tale proposta emendativa avrebbe il solo effetto di dar luogo a

elezioni dei parlamentari basate su un metodo del tutto casuale.

Alfonso COLUCCI (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Ziello 1.135, non rinvenendo al suo interno alcun riferimento alle preferenze, né alcun collegamento ad altre proposte emendative concernenti quel tema, quanto piuttosto un meccanismo tale da fondare sulla causalità l'elezione di deputati e senatori. Ad ogni modo, manifesta con ironia il proprio dispiacere nel constatare la chiara divisione che caratterizza i rapporti di « moglie e marito » nella famiglia del centrodestra, alle prese con una dolorosa « separazione giudiziale ».

Filiberto ZARATTI (AVS), richiamate le considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Ziello 1.135, che delinea un metodo di elezione assolutamente casuale e che nulla ha a che vedere con la questione delle preferenze.

Stefano BENIGNI (FI-PPE) suggerisce all'onorevole Ziello di ritirare l'emendamento 1.135 a sua prima firma, il quale, lungi dal riguardare la reintroduzione delle preferenze – auspicata dal *leader* di Futuro nazionale nelle dichiarazioni rese a mezzo stampa – prevede, in realtà, un meccanismo di elezione di deputati e senatori opposto al principio di rappresentatività, e dunque alla stessa *ratio* dell'istituto delle preferenze. Dal mancato ritiro di tale proposta emendativa dedurrebbe, infatti, che il partito di Futuro nazionale ha cambiato idea sul tema.

Ad ogni modo, dichiara come il voto contrario del suo gruppo su tale proposta emendativa sia un voto sul merito dei suoi contenuti, che discende dalla contrarietà di Forza Italia rispetto ad un sistema elettorale fondato sul caso.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone quindi la ripetizione della votazione dell'emendamento Ziello 1.135, precedentemente annullata.

La Commissione respinge nuovamente l'emendamento Ziello 1.135.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che l'emendamento Ziello 1.135 è stato respinto con il voto contrario di tutti i componenti della Commissione presenti, ad eccezione di un solo deputato, che ha votato a favore.

Filiberto ZARATTI (AVS) evidenzia come l'emendamento a sua firma 1.136, nell'affrontare il tema del numero dei candidati nei collegi plurinominali – proponendo la riduzione di tale numero a due unità – sia volto a favorire la riconoscibilità degli stessi, in ossequio alla giurisprudenza della Corte costituzionale e nel rispetto della parità di genere.

Carmela AURIEMMA (M5S) sottolinea come l'emendamento Zaratti 1.136 ponga una questione di merito significativa, dal momento che la relativa approvazione renderebbe necessario un conseguente intervento normativo, volto alla netta riduzione delle dimensioni dei collegi plurinominali. Considera tale scenario auspicabile, ritenendo che esso riavvicinerebbe gli eletti ai territori.

Federico FORNARO (PD-IDP) dichiara di condividere la *ratio* dell'emendamento Zaratti 1.136, alla luce delle considerazioni svolte dalla collega Auriemma. Ritiene, infatti, che la questione delle eccessive dimensioni delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali sia un tema particolarmente significativo. Osserva, in particolare, come esso rappresenti, a suo giudizio, uno dei limiti del *Rosatellum* e come sia stato aggravato dalla riduzione del numero dei parlamentari.

A dimostrazione della gravità del problema – specialmente per l'elezione del Senato – richiama, a titolo esemplificativo, le « spaventose » dimensioni della circoscrizione Piemonte 2, del tutto incompatibili, a suo avviso, con l'obiettivo della riconoscibilità dei candidati. Per altro verso, si dichiara consapevole del fatto che la soluzione proposta dall'emendamento in esame

non sarebbe particolarmente gradita alle segreterie delle diverse forze politiche. Date queste premesse, ritiene che si debba fare uno sforzo per cercare di addivenire a una soluzione mediana.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.136.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.137, prosegue il proprio ragionamento delineato nel suo ultimo intervento, domandando ai relatori quale ragione abbia impedito di « mettere mano » alle dimensioni dei collegi plurinominali. Al riguardo, teme che la maggioranza abbia rinunciato ad affrontare tale importante questione per la fretta di approvare la riforma del sistema elettorale.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.137.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.138, dichiara di aver apprezzato, in relazione alla propria domanda testé posta, il silenzio dei relatori, che rende evidente come la maggioranza abbia scelto di non affrontare tale questione per giungere più velocemente alla riforma del sistema elettorale. Torna a sottolineare, tuttavia, come si tratti di un problema vero, soprattutto in relazione all'elezione del Senato, dal momento che alcuni collegi plurinominali coincidono, per dimensioni, alle relative circoscrizioni elettorali regionali.

Nell'evidenziare come gli emendamenti al momento in esame prospettino una delle possibili soluzioni al tema centrale del rapporto tra elettori ed eletti, considera la reiezione delle ultime proposte emendative un'occasione mancata. In questo senso, sottolinea che non sarebbe stato modificato in alcun modo l'impianto generale del sistema elettorale proposto dalla maggioranza. Anche nell'ottica di un'eventuale – per quanto al momento distante – reintroduzione delle preferenze, sottolinea che la riduzione delle dimensioni dei collegi plurinominali contribuirebbe alla riduzione dei costi delle campagne elettorali e, favorendo la maggiore riconoscibilità dei candidati, costituirebbe un utile strumento per contrastare il fenomeno dell'astensionismo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 1.138, 1.139 e 1.140 e Bonafè 1.142.

Federico FORNARO (PD-IDP), illustrando l'emendamento soppressivo Zaratti 1.144, ritiene che, con le disposizioni del comma 9 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, la maggioranza abbia tentato invano di risolvere una delle principali criticità della disciplina del premio di governabilità. In questo senso, osserva come, per quanto formalmente si debbano presentare distinte liste circoscrizionali ai fini dell'attribuzione di tale premio, nella sostanza esse rappresentino segmenti di un unico « listone » bloccato nazionale. Nel constatare, dunque, come non venga superata una delle principali criticità – da un punto di vista costituzionale – del provvedimento, torna a suggerire di prevedere, anziché le suddette liste circoscrizionali bloccate, lo scorrimento delle liste dei candidati nei collegi plurinominali della coalizione che abbia raggiunto la soglia richiesta, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.144, ritiene che la previsione di liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio di governabilità sia un'operazione *maquillage* della maggioranza, come tale insufficiente a dissipare i forti dubbi di legittimità costituzionale sollevati sul punto dai costituzionalisti auditi nel corso della fase istruttoria. A suo avviso, infatti, il provvedimento in esame continua a prevedere un enorme « listone » bloccato di 105 candidati – 70 per la Camera e 35 per il Senato – che aggrava la già negativa previsione delle liste bloccate nei collegi plurinominali.

Ricollegandosi all'intervento del collega Fornaro, ricorda, quindi, come il gruppo del Partito democratico – per quanto contrario a un premio di tale mostruosa entità, che consentirebbe alla coalizione vincente

di eleggere in autonomia, a certe condizioni, gli organi di garanzia costituzionale – abbia invano proposto una soluzione in linea con i princìpi costituzionali, data dallo scorrimento delle liste dei candidati nei collegi plurinominali della coalizione vincente. Ritiene, ad ogni modo, che vada fatto un approfondimento ulteriore sul tema, per evitare che sia ulteriormente leso il principio della riconoscibilità dei candidati.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.144, rammenta che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha sempre sottolineato come la disciplina del premio di governabilità contenuta nel provvedimento in esame ledesse diversi e importanti princìpi costituzionali. Ritenendo che il nuovo testo della proposta di legge C. 2822 non abbia fugato i dubbi di legittimità costituzionale sollevati nel corso della fase istruttoria, ribadisce che il sistema elettorale proposto dall'attuale maggioranza consentirà a 105 candidati di essere eletti senza essere stati scelti dal corpo elettorale, accentuando la non corrispondenza tra voti espressi e seggi assegnati.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), richiamate le considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduto in relazione all'emendamento Zaratti 1.144, dichiara di avere la sensazione che la maggioranza sia affetta da una freudiana coazione a ripetere, continuando a percorrere un sentiero che da circa vent'anni allontana sempre più la classe politica italiana dal corpo elettorale, attraverso meccanismi che, comprimendo sempre più la possibilità di esprimere scelte sulla rappresentanza – ed emblematico, in questo senso, è proprio il meccanismo delle liste bloccate – finiscono per precludere del tutto la conoscibilità stessa dei candidati da parte degli elettori.

Per quanto confidi nel fatto che tale situazione patologica sia sanabile, nel constatare come la maggioranza non intenda adottare le misure necessarie per farvi fronte, teme che possa aumentare nel Paese la disaffezione verso la politica e che possa conseguentemente consolidarsi un fenomeno, quello dell'astensionismo, che per lunghi decenni non aveva fatto parte della tradizione politica italiana.

Rispetto alle questioni sottese all'emendamento in esame, osserva come la soluzione proposta dal gruppo del Partito democratico – lo scorrimento delle liste dei candidati nei collegi uninominali – sebbene non risolutiva, costituisca almeno un palliativo ragionevole, che avrebbe meritato maggiore considerazione da parte della maggioranza.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.144.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.145, chiede ai relatori le conseguenze di un'eventuale invalidazione della candidatura in una lista circoscrizionale – ad esempio, a causa di vizi amministrativi – stante l'apparente assenza di meccanismi di sostituzione dei relativi candidati.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, replicando alla questione posta dall'onorevole Fornaro, chiarisce che all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dal provvedimento in esame, si prevede che a ciascuna lista – comprese, dunque, le liste circoscrizionali – sia allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede ulteriori chiarimenti al relatore, onorevole Angelo Rossi, rispetto ai candidati e ai supplenti delle liste circoscrizionali.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, chiarisce che, in tema di candidati supplenti, il provvedimento in esame estende la disciplina attualmente prevista dalla legislazione vigente per le liste plurinominali proporzionali anche alle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.145.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) chiede l'accantonamento dell'emendamento Serracchiani 1.147, al fine di consentire, al riguardo, i dovuti approfondimenti.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta per una breve pausa al fine di permettere gli approfondimenti richiesti dal collega Cuperlo sull'emendamento Serracchiani 1.147.

La seduta, sospesa alle 18.05, è ripresa alle 18.20.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Serracchiani 1.147, rammenta che la legge n. 38 del 2001 prevede, all'articolo 26, che le leggi elettorali dettino norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza linguistica slovena, storicamente insediata sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Nonostante al Senato sia consuetudine garantire a tale minoranza una rappresentanza nell'Assemblea, fa presente che la normativa testé richiamata è stata di fatto inattuata dalle leggi elettorali italiane succedutesi nel tempo.

Ritiene quindi opportuno, da questo punto di vista, inserire all'interno del provvedimento in analisi una disposizione che preveda specificamente tale « garanzia di accesso », anche alla luce del principio di rappresentanza che, a suo avviso, deve informare la composizione del Parlamento anche avendo riguardo alla rappresentanza delle minoranze linguistiche tutelate.

Richiamando il principio di reciprocità internazionale, segnala, infine, che la Repubblica della Slovenia garantisce per legge la presenza di un rappresentante italiano all'interno del proprio Parlamento.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede ai relatori le motivazioni poste alla base del parere contrario all'emendamento Serracchiani 1.147.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, premesso che la tutela delle minoranze linguistiche è un tema fondamentale per tutte le forze politiche, ricorda che, a fronte di una molteplicità di minoranze linguistiche presenti sul territorio italiano, la Costituzione salvaguarda precipuamente l'autonomia di quelle presenti nei territori delle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*.

Dichiarandosi disponibile ad approfondimenti sul tema e, dunque, favorevole all'accantonamento dell'emendamento Serracchiani 1.147, sottolinea tuttavia le evidenti difficoltà di riservare un seggio ad un rappresentante della comunità slovena a causa della possibile discriminazione di altre comunità, magari addirittura più significative dal punto di vista demografico.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), chiede che venga accantonato l'emendamento Serracchiani 1.147.

Nazario PAGANO, *presidente*, preso atto della volontà dei presentatori e della disponibilità dei relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Serracchiani 1.147.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 1.148 e Bonafè 1.149, nonché l'emendamento Bonafè 1.150.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.151, su cui ricorda che i relatori e la rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole, rileva che esso è stato sottoscritto dagli esponenti di tutti i partiti di maggioranza e che la proposta, lasciando inalterato il numero massimo di candidature nei collegi plurinominali, pari a cinque, introduce un obbligo, per il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, di candidarsi anche in almeno uno dei collegi plurinominali della circoscrizione in

cui è stata presentata la lista circoscrizionale di candidatura, in una delle liste ad essa collegate.

Evidenzia come tale previsione intenda rispondere alla critica secondo cui le liste per il premio di governabilità non presenterebbero alcun legame col territorio.

Segnala, inoltre, come il numero di seggi per circoscrizione e il numero dei seggi totali rimanga inalterato. Ricorda che i seggi da ripartirsi proporzionalmente sono 384 nel caso non vi siano i presupposti per l'assegnazione del premio di governabilità; 314, nel caso in cui, invece, ricorrano i presupposti per l'assegnazione di tale premio.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede chiarimenti in ordine all'applicazione di questa norma, alla luce, in particolare, del limite massimo di cinque candidature nei collegi plurinominali.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, in risposta alla richiesta dell'onorevole Fornaro, precisa che alle cinque candidature nei collegi plurinominali può aggiungersi la candidatura in una delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Chiarisce, quindi, che il limite massimo di cinque candidature riguarda i soli collegi plurinominali.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo per chiedere ulteriori chiarimenti, fa l'esempio della Liguria, in cui all'interno dell'unica circoscrizione vi è un solo collegio plurinominale.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, in relazione all'esempio posto dall'onorevole Fornaro, precisa che in questo caso, all'esito dell'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.151, il candidato della lista circoscrizionale dovrebbe candidarsi anche nella collegata lista plurinominale, coincidente, nel caso della Liguria, con il territorio della circoscrizione.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.151, fa presente come esso non incida sul numero dei candidati che si presentano nei collegi plurinominali, che resta sostanzialmente invariato, bensì sulla conoscibilità dei candidati delle liste circoscrizionali presentate per l'attribuzione del premio di governabilità. Pur riconoscendo un elemento di razionalità nella proposta emendativa in esame, evidenzia come il numero massimo di candidature nei collegi plurinominali sia pari a cinque, dunque il candidato del listone potrebbe essere eletto in uno qualsiasi di tali collegi, con evidenti conseguenze negative in termini di conoscibilità da parte degli elettori.

Evidenzia, inoltre, che l'emendamento in esame restringe ulteriormente il numero effettivo dei candidati che possono essere scelti dagli elettori, delineando un sistema sempre più bloccato.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.151, evidenzia come esso miri anche a evitare che l'attribuzione del premio di governabilità possa sottrarre eletti al sistema proporzionale.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.151, sottolinea che esso, stabilendo un collegamento territoriale tra la candidatura nella lista circoscrizionale presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e la candidatura in una delle liste presentate nei collegi plurinominali interni alla medesima circoscrizione, sana un *vulnus* del testo in esame. Ciononostante, è dell'avviso che con tale previsione si mortifichi il voto dei cittadini, essendo ben possibile che soggetti eletti nella lista circoscrizionale non risultino eletti anche nel collegio plurinominale. Il voto degli elettori, in tal caso, sarebbe, pertanto, contraddetto.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, nell'osservare come non esista la legge elettorale perfetta, dichiara di aver ascoltato gli auditi e le osservazioni provenienti dai deputati dell'opposizione e ritiene che il testo in esame, come modificato dalle proposte emendative approvate e da quella ora in

esame, superi in modo efficace molti dei rilievi sollevati.

Federico FORNARO (PD-IDP) fa presente che il risultato in termini di maggiore riconoscibilità dei candidati nelle liste circoscrizionali, cui tende l'emendamento Montaruli 1.151, può essere perseguito solo in circoscrizioni in cui vi è un unico collegio plurinominale e non in circoscrizioni, come, ad esempio, il Piemonte, in cui vi è una pluralità di collegi plurinominali. Reputa, inoltre, che analogo problema potrebbe porsi per l'elezione del Senato, per quanto la stessa avvenga su base regionale. Chiede, dunque, se sia prevista una disciplina di analogo tenore anche per l'elezione del Senato.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, replicando a quanto testé osservato dall'onorevole Fornaro, precisa che le disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica contengono, sul punto, un rinvio alla disciplina prevista per la Camera dei deputati.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.151, evidenzia come lo stesso non risolva l'esigenza di conoscibilità dei candidati. Ricorda come nella prima versione della proposta di legge C. 2822 Bignami fosse previsto un premio di governabilità « secco », totalmente incostituzionale, caratterizzato da una totale assenza di riconoscibilità dei candidati delle liste circoscrizionali. Come rilevato dal relatore, on. Rossi, non esiste una legge elettorale perfetta; tuttavia, una più attenta valutazione dell'emendamento presentato dal suo gruppo, che prevedeva l'attribuzione del predetto premio mediante lo scorrimento dei candidati eletti nelle liste presentate ai fini del riparto proporzionale dei seggi, avrebbe consentito, anche mantenendo l'impianto del testo in esame, la conoscibilità dei candidati, superando le perplessità sollevate da molti dei costituzionalisti auditi nel corso dell'attività conoscitiva della Commissione.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.151, evidenzia come si tratti di una disposizione che mira a evitare il contrasto con quanto stabilito dalla Corte costituzionale nelle pronunce in materia di leggi elettorali. Tuttavia, a suo parere, tale emendamento introduce, sebbene per fini diversi, l'obbligo di pluricandidatura, imbattendosi frontalmente con la pronuncia della Corte costituzionale che, invece, la stigmatizza. Con l'approvazione della proposta emendativa in esame, a suo avviso, si rischierebbe di introdurre una disciplina con evidenti profili di incostituzionalità.

La Commissione approva l'emendamento Montaruli 1.151 *(vedi allegato 3)*.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.152, volto a sopprimere la lettera *d)*, comma 12, dell'articolo 1, fa presente che, in base a una attenta valutazione del testo della medesima lettera, il riferimento alle « liste di cui all'articolo 18-*bis* » che la richiamata lettera *d)* intende introdurre include sia i collegi plurinominali, sia i collegi uninominali.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, prende atto che l'emendamento Bonafè 1.152 è stato ritirato dai suoi presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alfonso Colucci 1.153 e Zaratti 1.154.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.155, soppressivo del comma 12 dell'articolo 1, che interviene escludendo le liste elettorali che non abbiano dichiarato il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, evidenzia che quanto disposto rappresenta un vincolo eccessivo. Riterrebbe più opportuno che sia consentito alle forze politiche di indicare il nominativo qualora intendesse farlo, ma che non sia contemplato come un obbligo a pena di ricusabilità delle liste, perché, altrimenti, non sarebbe altro che l'introduzione di un « premierato all'italiana », il che

rappresenterebbe un'evidente forzatura sul piano costituzionale.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.155, ricorda che l'argomento in discussione è già stato affrontato nell'esame di altri emendamenti, ma ritiene opportuno ritornarvi con decisione, in quanto ciò che prevede il comma che si intende sopprimere sembra decisamente abnorme e tradisce, in qualche modo, il collegamento teleologico esistente tra la legge elettorale e la Costituzione.

Ritiene, infatti, che sia inammissibile prevedere la ricusazione di una lista solo per un vizio del genere, tradendo gli sforzi e le intenzioni delle decine di migliaia di cittadini che raccolgono le firme necessarie per presentare una lista elettorale. Ricorda, a tal riguardo, che nell'attuale sistema si possono certamente escludere singoli candidati per determinati vizi di forma, ma che questi, però, non si estendono all'intera lista. È convinto che una tale disposizione sia illegittima e che leda la libertà delle forze politiche.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.155, evidenzia l'abnormità della disposizione che l'emendamento intende sopprimere. Appellandosi all'onestà intellettuale e politica dei relatori, avanza una possibile ipotesi: se la coalizione, all'inizio della campagna elettorale, volesse indicare, come candidato per l'incarico Presidente del Consiglio dei ministri, il *leader* del partito che riceverà più voti tra quelli all'interno della coalizione, tale strategia elettorale non sarebbe possibile, visto che soltanto all'esito delle elezioni si saprebbe quale sia stato il partito più votato. Non comprende, pertanto, perché indicarlo prima. Ritiene che tutto ciò sia quantomeno illogico, se non irrazionale. Osserva, infatti, che mentre è già assai criticabile l'idea che ci si possa cucire addosso una riforma elettorale di taglio sartoriale, ancora più criticabile è che questo abito sia cucito male e che rispecchi le forme non già di chi ha i numeri per scrivere e approvare la legge elettorale, ma della parte avversaria, sul presupposto che questa non sia nelle condizioni di individuare il possibile candidato, approfittando della situazione.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, ritiene di dover intervenire per dare alcuni chiarimenti, come ha sempre cercato di fare quando si è discusso di temi centrali come questo. Ritiene che dichiarare, in sede di deposito delle liste e del programma elettorale, il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri sia in realtà una soluzione di grande pregio, che va letta non in chiave di tagli sartoriali, più o meno riusciti, ma come elemento di trasparenza nei confronti degli elettori.

Quanto alla previsione della obbligatorietà di tale indicazione, ritiene che senza di essa si potrebbe verificare una forzatura, considerato che nel testo in esame è prevista l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità. Pertanto, osserva che, al fine di mettere correttamente in condizione gli elettori di esprimere un voto consapevole alle diverse forze politiche, è coerente e necessario che essi sappiano chi sarà la persona chiamata a governarli, incaricandosi di attuare un programma di governo che fa tutt'uno con l'indicazione di chi lo attuerà, assieme alle altre forze politiche che lo sosterranno.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) apprezza il ragionamento del relatore Rossi, che però considererebbe corretto qualora si svolgesse in un quadro costituzionalmente diverso, cioè in una cornice presidenziale, mentre, sottolinea, quella italiana è ancora una forma di governo parlamentare.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), con riferimento a quanto affermato dai colleghi che lo hanno preceduto, osserva che la scelta dell'indicazione del nome di chi guiderà il Governo, avverandosene le condizioni, è legata anche ad una virtuosa motivazione politica: quella connessa alla affluenza elettorale. Osserva, infatti, che i dati dimostrano che ad attirare gli elettori verso le urne non sono tanto le preferenze, quanto

la chiarezza delle conseguenze del voto. In tal senso, ricorda che la maggiore affluenza si verifica in occasione delle elezioni politiche, dove è rilevante l'esito politico. Per questo motivo, ritiene che dare agli elettori una sottolineatura massimamente politica, come quella dell'indicazione del nome e cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, induca i predetti elettori ad una maggiore partecipazione, ciò che è positivo per la democrazia. Rileva, infine, che già il cosiddetto *Rosatellum* esclude le liste che non indicano il capo della forza politica delle medesime: nel caso in discussione, invece che del Capo della forza politica, si tratta del nome e del cognome del candidato per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.155, avendo ascoltato con attenzione quanto riferito dal relatore Rossi e dal collega Benigni, premesso che ritiene sempre apprezzabile sentire quanto hanno da dire i rappresentanti della maggioranza, pone ben in evidenza, tuttavia, che c'è una grande differenza costituzionale tra l'indicazione del capo politico di un partito e quella di un futuro Presidente del Consiglio dei ministri.

Osserva che, oltre a ledere le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, quanto previsto sembra anche un atto di forza nei confronti di un'opposizione che, nell'attuale clima politico, sembra agli occhi della maggioranza disorganizzata e, quindi, facilmente imbrigliabile da un obbligo siffatto. Ricorda, però, che all'esito delle ultime elezioni è stata poi nominata Presidente del Consiglio dei ministri proprio il capo politico del partito che ha conseguito più voti, cosa che, in un certo senso, dimostra la mala fede di chi attualmente esprime certi ragionamenti o, quanto meno, una certa loro strumentalità. Se fosse vero che l'indicazione in questione costituisce un momento necessario, come va affermando la destra, allora lo avrebbe già fatto in occasione delle ultime elezioni politiche.

Ritiene, quindi, che la predetta strumentalità generi, in realtà, una normativa ipocrita. Evidenzia che la sua forza politica non ritiene che la predetta indicazione non si debba fare, ma che debba essere lasciata alle forze politiche la libertà di decidere se farlo o meno, non prevedendo la sanzione della ricusazione per le forze che non procedano in tal senso all'atto del deposito delle liste e del programma. Sempre con riguardo alle ultime elezioni, peraltro, ricorda che l'unica forza politica, tra quelle che le hanno vinte, a non indicare nel proprio simbolo il nome di una persona è stata proprio il partito più votato, mentre altre due forze politiche indicavano nel loro simbolo, come possibili capi del Governo, i nominativi di « Salvini *premier* » ovvero di « Berlusconi Presidente ».

Fa, poi, presente che ci sono altre eventualità da considerare: è possibile, ad esempio, che una coalizione voglia presentare un proprio candidato, ma che poi ciò non sia possibile per le più diverse ragioni, anche di tipo personale, come per esempio la rinuncia. Si chiede cosa succederebbe in una simile ipotesi. Segnala, infine, anche la possibilità che la persona indicata possa condizionare le scelte delle forze politiche che lo appoggiano, esercitando su di esse un potere di intercessione eccessivo.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) auspica minore leggerezza, da parte della maggioranza, nell'affrontare questioni così importanti. Evidenzia, infatti, che non si tratta solo di una questione tecnica, perché prevedere un obbligo a pena di decadenza ovvero esclusione delle liste elettorali significa che ci si trova di fronte a una surrettizia modifica della forma di governo, fatta con legge ordinaria e non mediante una revisione costituzionale. Osserva che il sistema delineato dal testo in esame darebbe luogo a elezioni del « capo », e solo per « trascinamento » del Parlamento. Ritiene che questa non sia una questione di poco conto e stigmatizza che nell'esame del provvedimento non sia stata la prima volta che si sia discusso di una norma così platealmente incostituzionale.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE), rinviando a quanto già osservato in occasione

dell'esame dell'emendamento Montaruli 1.151 circa la distorsione della nostra Costituzione che si sta producendo con il presente testo, per quanto riguarda l'emendamento Alfonso Colucci 1.155 in discussione ritiene che l'indicazione del nome e cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe comprensibile se si limitasse a produrre un effetto di maggiore trasparenza nei confronti degli elettori. Tuttavia, evidenzia come la norma appaia suscettibile di dispiegare un effetto limitativo delle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica e sia in contraddizione con quanto accaduto nella storia parlamentare e anche a seguito delle ultime elezioni, quando il Presidente del Consiglio dei ministri è stato nominato da chi detiene la titolarità del relativo potere nel quadro di una forma di governo parlamentare. Ritiene, quindi, che la disposizione che l'emendamento in discussione intende sopprimere sia illogica e incostituzionale.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.155.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.30 alle 19.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO, indi del vice presidente Riccardo DE CORATO. — Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 21.15.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana odierna.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione ha concluso la precedente seduta odierna con la reiezione dell'emendamento Alfonso Colucci 1.155. L'esame delle proposte emendative riprende quindi dall'emendamento Alfonso Colucci 1.156, sul quale il relatore e la rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel ribadire le considerazioni già espresse in occasione dell'esame dell'emendamento Alfonso Colucci 1.155 in merito alla previsione, contenuta nel testo in esame, dell'obbligo di individuare la persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, evidenzia, intervenendo in relazione all'emendamento Alfonso Colucci 1.156, come uno dei punti critici della norma in questione concerna il valore giuridico della stessa.

Fa presente, infatti, come quest'ultima introduca un vincolo giuridico a carico della lista o della coalizione di liste prevedendo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, lettera *a)*, del testo in esame, la decadenza in caso in cui non si provveda alla suddetta indicazione. Sottolinea, quindi, come numerose rassicurazioni siano pervenute da parte dei rappresentanti della maggioranza di Governo in merito alla incontrovertibile legittimità di tale previsione, in particolare sotto il profilo della intangibilità della sfera delle pre-

rogative che la Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica. Osserva, sul punto, che, a suo dire, ove effettivamente la disposizione normativa in esame non determini alcun vincolo rispetto ai poteri spettanti al Capo dello Stato, necessariamente la suddetta disposizione dovrebbe configurarsi non già come un obbligo, ma come una mera facoltà in capo alle forze politiche.

Rileva, quindi, che sotto il profilo della logica giuridica, o la norma è suscettibile di dar luogo a un obbligo giuridicamente vincolante, in tal caso venendosi a determinare una sicura lesione delle prerogative del Presidente della Repubblica, o, in alternativa, se tale vincolo non sussiste, non si comprende come possa crearsi un obbligo, giuridicamente sanzionato dalla decadenza, in capo ai partiti o movimenti politici che intendono presentarsi alle elezioni.

Aggiunge, inoltre, che in occasione delle elezioni politiche, possono legittimamente presentarsi singole liste che, non aspirando al conseguimento di quote di consenso maggioritarie, non hanno alcun interesse a indicare un soggetto da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Diversamente, le forze politiche che intendono aspirare all'attribuzione del premio di governabilità potrebbero, in ogni caso, rivendicare, sotto il profilo mediatico, l'individuazione della persona da proporre ai fini del predetto incarico, senza che ciò debba però costituire, in ogni caso, un obbligo di natura giuridica.

Conclude evidenziando come il tema rappresenti, a suo dire, una questione che necessariamente dovrà essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.

Filiberto ZARATTI (AVS) ricorda come, nel corso dei lavori della Commissione in merito all'esame del presente testo, il collega Benigni abbia avuto modo di osservare, sul tema dell'introduzione delle preferenze, che la previsione della possibilità per l'elettore di esprimere una preferenza tra i candidati presenti in una lista non garantisce una complessiva maggiore partecipazione dell'elettorato, rilevando come, in tal senso, sia le elezioni regionali che quelle amministrative, nonostante una normativa elettorale che contempla tale possibilità, vedano percentuali di astensionismo rilevanti. Ritiene che, sulla base di tale argomentazione, la medesima considerazione possa considerarsi valida anche per l'indicazione della persona destinata a ricoprire un ruolo di vertice nei rispettivi organi. Difatti, sia i sistemi di elezione delle regioni, sia la normativa per le elezioni comunali prevedono, rispettivamente, l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e del Sindaco. Ne consegue che l'individuazione *ex ante* del soggetto che andrà a ricoprire, in caso di ottenimento della maggioranza dei voti, l'incarico di vertice di un determinato organo non rappresenta, a suo dire, una variabile di per sé in grado di mobilitare una maggiore partecipazione elettorale.

Osserva, inoltre, che, nell'attuale assetto, anche sotto il profilo politico, non si comprendono le ragioni di tale previsione, formulata in termini obbligatori. Ritiene, infatti, che per quanto attiene l'attuale maggioranza sia indubbio che la Presidente del Consiglio dei ministri in carica sia destinata a assumere il ruolo di capo della relativa coalizione in vista delle prossime elezioni politiche.

Conclude ribadendo come la norma in questione appaia, pertanto, lesiva delle prerogative del Presidente della Repubblica.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) si associa, in particolare, alle considerazioni espresse dal deputato Fornaro, invitando i relatori e gli esponenti della maggioranza a dare risposte puntuali rispetto ai rilievi mossi dal collega.

Ciò posto, rammenta come il testo in esame preveda che i partiti o gruppi politici dichiarino, nel programma elettorale depositato ai fini della candidatura alle elezioni, il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Osserva che in tal modo si intende operare una modifica dell'assetto ordinamentale che vada nel senso già individuato dalla riforma del premierato, voluta dalla maggioranza ma che, tuttavia, non ha mai concluso il suo *iter* parlamentare.

Ricorda, sul punto, come numerosi esperti chiamati a esprimersi nel corso delle audizioni abbiano richiamato l'attenzione della Commissione sui profili di criticità insiti in una siffatta previsione normativa e che, proprio nel tentativo di porre rimedio agli aspetti problematici da più parti evidenziati, la maggioranza ha scelto di approvare l'emendamento Montaruli 1.96, che stabilisce espressamente che sono fatti salvi le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92 della Costituzione, nonché il rispetto di quanto disposto dall'articolo 67 della Costituzione.

Ciò premesso, ritiene tuttavia che permanga un'ineliminabile contraddittorietà, data dal fatto che la pretesa assenza di vincoli in capo al Presidente della Repubblica debba coesistere con il chiaro tenore obbligatorio della norma, che sancisce la decadenza delle liste o coalizioni di liste che non provvedano alla individuazione della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), ricorda come la disposizione che prevede l'obbligatoria individuazione della persona da indicare ai fini della proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri sia stata oggetto di numerosi rilievi critici da parte dei soggetti che sono intervenuti nel corso delle audizioni, in quanto, a suo dire, tale previsione presenta numerosi aspetti problematici.

Osserva, infatti, come tale disposizione, essendo corredata da un grave risvolto sanzionatorio, quale la decadenza in caso in cui non si provveda alla suddetta indicazione, appare espressione della volontà di portare avanti una modifica dell'ordinamento in senso presidenzialista, determinandosi, però, necessariamente, una lesione delle prerogative proprie del Capo dello Stato, sancite a livello costituzionale e, quindi, non modificabili mediante il ricorso a un intervento normativo di rango primario. Considera, quindi, grave che la maggioranza sia ferma nel portare avanti tale modifica, ritenendo che, ad esito del *referendum* sulla separazione delle carriere dei magistrati, non essendoci le condizioni per approvare la riforma costituzionale per l'introduzione del premierato, si intenda, per mere ragioni di equilibri interni alla maggioranza stessa, attuare una sorta di « premierato mascherato » utilizzando lo strumento della legislazione ordinaria.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.156.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sugli identici emendamenti Bonafè 1.157, di cui è cofirmatario, e 1.158, di cui è primo firmatario, richiama le considerazioni testé espresse in merito all'infondatezza che, sotto il profilo giuridico e costituzionale, contraddistingue la previsione concernente l'obbligatoria individuazione della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Osserva, al riguardo, come l'assetto normativo che si intende introdurre sul punto, determinando una sanzione che giudica sproporzionata, ossia la decadenza dalla candidatura in caso di mancata individuazione del suddetto soggetto, si porrebbe in contrasto finanche con il principio della rappresentanza, che rappresenta uno dei canoni costituzionali ritenuti centrali dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in sede di vaglio relativo alla legislazione elettorale.

Rileva, infatti, come la previsione che si intende introdurre con il testo in esame impedirebbe ad una lista o a una coalizione di liste presenti e radicate nel Paese, o anche a una lista di nuova formazione che abbia avuto la capacità di raccogliere le firme necessarie per poter procedere alla candidatura, e in possesso di tutti i requisisti sostanziali previsti, di prendere parte alle elezioni, solamente per non aver adempiuto al sopracitato obbligo dichiarativo.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) ricorda come la mancata approvazione della riforma costituzionale per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri rappresenti un fallimento dell'attuale maggioranza, che, quindi, intende, surrettiziamente, introdurre una sorta di « premierato mascherato ». Ribadisce quanto già osser-

vato in merito alla necessità che, al fine di attuare una tale modifica dell'assetto ordinamentale, si debba seguire l'*iter* procedurale disposto dall'articolo 138 della Costituzione.

Ritiene che l'approccio seguito dalla maggioranza in tale sede sia assimilabile a quanto già avvenuto in occasione della legge n. 86 del 2024, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Fa presente, infatti, come, anche in tale occasione, la scelta portata avanti dalla maggioranza e dal Governo sia stata nel senso di adottare con legge ordinaria una serie di modifiche all'ordinamento volte, in vero, a ridefinire l'assetto istituzionale individuato dalla Costituzione.

Osserva, a tal proposito, come, nel caso in esame, non appaia chiaro in che modo le modifiche che si intendono apportare dovrebbero trovare una effettiva portata applicativa sul piano delle procedure che, *in primis* a livello costituzionale, sono definite in materia di procedimento per la formazione del Governo, soprattutto per quanto attiene ai poteri del Capo dello Stato. In particolare, evidenzia che, ad esempio, non è dato comprendere quali sarebbero le conseguenze, sul piano politico e istituzionale, nel caso in cui, all'indomani della formazione delle nuove Camere, l'orientamento del Presidente della Repubblica sia nel senso di optare per il conferimento di un mandato esplorativo a un soggetto diverso rispetto a quello da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri da parte della lista o coalizione maggioritaria ai sensi della normativa in commento.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), ribadisce come, anche alla luce delle considerazioni espresse dai colleghi, si rafforzi la propria consapevolezza che l'impianto normativo che si intende approvare sul tema dell'indicazione della persona ai fini della proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri presenta numerosi e rilevanti profili di criticità.

In particolare, evidenzia, nuovamente, come sia evidente il tentativo di introdurre, mediante una innovazione normativa di rango primario, una forma di « premierato mascherato ».

Ribadisce, ancora, come la previsione dell'obbligatorietà della suddetta innovazione, ove si consideri, in particolare, che la disposizione in discussione sancisce con la decadenza il mancato adempimento da parte di una forza politica del sopracitato obbligo dichiarativo, costituisca una palese violazione delle prerogative che la Costituzione individua in capo al Presidente della Repubblica.

Osserva, pertanto, come la predetta innovazione normativa, che giudica inaccettabile, non si spieghi nemmeno sulla base di considerazioni legate alla trasparenza nel rapporto tra cittadini ed eletti, ritenendo, piuttosto, che la motivazione reale sia da ricondurre alla necessità di rinsaldare gli assetti interni alla maggioranza.

Ricorda, in conclusione, come il gruppo del Partito Democratico abbia presentato diverse proposte emendative volte al superamento delle incongruenze che contraddistinguono l'innovazione che si intende introdurre.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel ricordare le considerazioni critiche espresse sulla questione in esame da parte dei soggetti intervenuti nel corso delle audizioni, ritiene che la modifica che la maggioranza intende portare avanti rappresenti, in vero, un ripiego a fronte della mancata approvazione definitiva della riforma costituzionale per l'introduzione dell'elezione diretta del presidente del Consiglio dei ministri.

Fa presente, sul punto, come l'attuale revisione della normativa in materia elettorale, in grado di incidere finanche sugli assetti definiti a livello costituzionale, esprima la volontà di connotare l'ordinamento in senso personalistico e rappresenti, in definitiva, un maldestro tentativo di far convergere l'ordinamento attuale in termini sempre più conformi ai canoni propri del presidenzialismo. Sottolinea, tuttavia, come l'operazione portata avanti nella fattispecie dalla maggioranza si ponga in contrasto con le prerogative proprie del Capo dello Stato.

Evidenzia, in conclusione, come a fronte della visione, tradizionalmente ascrivibile alle forze politiche della destra, che vorrebbe ridefinire l'ordinamento costituzionale come una forma di governo presidenziale, il tentativo da ultimo portato avanti dall'attuale maggioranza sia stato quello di introdurre una forma di premierato e, da ultimo, essendo venute meno le condizioni per portare a termine una riforma costituzionale in tal senso, si è fatto ricorso ad una modifica della normativa di rango primario, nello specifico mediante l'introduzione, che giudica politicamente e istituzionalmente inadeguata, del sopracitato obbligo di individuare la persona da indicare ai fini dell'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sugli identici emendamenti Bonafè 1.157 e Zaratti 1.158, ricorda che il comma 12 dell'articolo 1 del testo in esame reca le norme che disciplinano il lavoro dell'Ufficio centrale circoscrizionale in ordine all'accettazione delle liste con riguardo alla indicazione del nome da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, ma anche ai fini della comunicazione all'Ufficio centrale nazionale delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Ricorda, quindi, di aver letto, nelle scorse sedute dedicate all'esame delle proposte emendative al testo in discussione, interi brani dell'intervento di Giorgio Almirante, relatore di minoranza, nel corso dell'esame parlamentare della « legge truffa », che in realtà appare più democratica del testo ora in esame, dal momento che la prima attribuiva un premio significativo alla forza politica che avesse ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi, peraltro in una fase della storia repubblicana in cui il livello di partecipazione alle elezioni era altissimo.

Preannuncia, quindi, che nella seduta odierna, in questo e negli interventi successivi, darà invece lettura di parti dell'intervento dell'onorevole Palmiro Togliatti, il quale nella medesima seduta dell'8 dicembre 1952 dichiarò: « Il tema vero della mia eccezione è invece questo: non che la legge elettorale predisponga, in modo artificioso e truffando, strumenti adatti a violare la Costituzione, ma che la legge stessa, di per sé, per il suo contenuto, per il modo stesso come organizza, ordina e dispone l'esercizio del diritto elettorale, modifica il nostro ordinamento costituzionale e lo viola in alcuni suoi punti fondamentali e nelle conseguenze, che da questi punti derivano ».

Nel far presente che, subito dopo queste parole, Togliatti richiamò la posizione espressa da Giovanni Amendola sulla legge Acerbo del 1923, rileva come un filo conduttore significativo tenga insieme la legge Acerbo del 1923, la « legge truffa » del 1953 e il testo all'esame della Commissione, rinviando al suo prossimo intervento la conclusione del ragionamento svolto.

Carmela AURIEMMA (M5S) ritiene che aver inserito, nel comma 12 dell'articolo 1 del testo in esame, tra le ipotesi di ricusazione delle liste, anche la mancata indicazione del nome da indicare come candidato per l'incarico di Presidente del Consiglio, tradisca il tentativo della maggioranza di inculcare il modello del premierato nell'immaginario degli elettori. Evidenzia, quindi, che per tale mancata indicazione, la cui perentorietà nel corso del dibattito si è tentato di sminuire, è stata prevista la sanzione massima per le liste presentate, con ciò rendendo esplicito il vero orizzonte finalistico perseguito dalla maggioranza, vale a dire quello di procedere progressivamente verso il premierato, che non si è riusciti a raggiungere con una legge costituzionale e il cui seme si vuole tuttavia piantare nell'elettorato passivo.

Alfonso COLUCCI (M5S), volendo porre la questione da un'altra prospettiva, domanda ai colleghi di maggioranza se sono sicuri che la disposizione in questione rispetti realmente la volontà degli elettori in ordine all'indicazione di un nome per l'incarico di Presidente del consiglio prima ancora che essi si siano pronunciati con il voto. Domanda, ancora, se sia rispettosa della volontà degli elettori una decisione assunta dai partiti che stabilisca *a priori* la prevalenza di un partito rispetto ad un

altro all'interno della coalizione indipendentemente dal risultato elettorale.

Evidenziando quindi che la maggioranza, in nome della chiarezza del futuro Governo, verticalizza le decisioni anticipando la volontà elettorale, si chiede come l'esigenza di sapere chi abbia vinto la sera stessa della chiusura delle urne possa ritenersi compatibile con le valutazioni del risultato elettorale che competono al Presidente della Repubblica attraverso le consultazioni. In conclusione, ritiene che si introducano, attraverso il testo in esame, ampie contraddizioni tra le affermazioni di principio e la loro concreta attuazione.

Matteo MAURI (PD-IDP), citando un termine caro a Marco Pannella, uno dei padri politici del collega Magi, definisce « truffaldino » l'espediente della maggioranza di scrivere nella norma qualcosa che si sa, tuttavia, non essere vera, come ammettono gli stessi estensori quando dichiarano che il Presidente della Repubblica ha pieno titolo di fare ciò che è più opportuno. Ritiene, quindi, che imporre a tutte le forze politiche l'indicazione del nome da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio, ben sapendo che non è vincolante, equivale a truffare gli elettori e a introdurre una disposizione puramente strumentale.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, considerati i molti colleghi dell'opposizione intervenuti sull'argomento, ritiene giusto chiarire la posizione della maggioranza. Preliminarmente, fa presente che alle accuse di « premierato mascherato » e di « operazione truffaldina » non è sua intenzione replicare con la facile risposta secondo cui la contrarietà dei colleghi deriva dal fatto che da parte delle opposizioni non vi è, al momento, una proposta unitaria sul nome da indicare come candidato Presidente del Consiglio. Pertanto, sgombrato il campo dalle richiamate accuse, evidenzia come l'indicazione del nome da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri rappresenti l'inevitabile portato del premio di governabilità previsto dalla riforma.

Quanto ai costanti richiami alla « legge truffa », fa presente che si trattava di un tempo passato e di un contesto molto diverso da quello attuale, in cui al Governo era sempre lo stesso partito e, di conseguenza, il cambiamento del Presidente del Consiglio dei ministri non comportava alcuna modifica della visione di fondo e dell'indirizzo politico perseguiti dal Governo. Ritiene, quindi, che la situazione attuale, con coalizioni caratterizzate da posizioni e visioni molto diverse, richieda misure di trasparenza, precisando che non sono assolutamente in questione le prerogative – che anzi ne escono rafforzate – del Presidente della Repubblica, il quale, come affermato da molti costituzionalisti in audizione, mai si sognerebbe di contravvenire al risultato elettorale. Nel far presente che è nei fatti e nella convenzione politica che il Presidente della Repubblica, garante degli equilibri costituzionali, dia l'incarico di governo alla coalizione vincente, nel rispetto del mandato degli elettori, aggiunge che sarà lo stesso Presidente della Repubblica a individuare una soluzione alternativa in Parlamento nel caso in cui dalle elezioni non emergesse un risultato chiaro. Ribadisce, in conclusione, che il premio di maggioranza introdotto dalla proposta Bignami non può non prevedere la presentazione di un programma chiaro e l'indicazione di chi quel programma sarà chiamato ad attuare.

Vittoria BALDINO (M5S) ritiene che la previsione relativa all'indicazione del nome da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri sia quella che più di ogni altra dimostra che la proposta in esame è funzionale a chi l'ha scritta. Nel concordare con l'esigenza che l'elettore conosca il programma delle forze politiche prima della tornata elettorale, considerando, inoltre, legittima, per quanto contestabile, la scelta di attribuire un premio di governabilità per garantire la stabilità della maggioranza, ritiene che sarebbe stato molto più onesto proseguire sulla via della riforma costituzionale per cambiare l'assetto del nostro Paese. Considera, quindi, una forzatura la previsione relativa all'indicazione del candidato per la Presidenza del Consiglio, tanto

è vero che è stato necessario un emendamento per tentare di risolverne i profili problematici, e ribadisce che il testo in esame serve non all'Italia, ma a chi lo ha concepito e scritto.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonafè 1.157 e Zaratti 1.158.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.160, al relatore on. Rossi, che ha svolto un richiamo alla prima Repubblica e al diverso contesto politico, intende dare la notizia che la Costituzione dell'epoca è tuttora vigente. Nel considerare falsa l'affermazione secondo cui le prerogative del Presidente della Repubblica ne uscirebbero rafforzate, ritiene che la maggioranza non tenga conto del fatto che la legittimazione del voto popolare ha una forza enorme di fronte ad un Presidente della Repubblica che eletto dal popolo non è. Reputa, quindi, che il centro-destra stia stravolgendo la Costituzione con una legge ordinaria, non essendoci riuscito con la riforma del premierato, e fa presente al relatore Rossi, il quale ha richiamato le divisioni della parte politica opposta, che è obbligo della maggioranza avere una posizione unitaria, mentre le opposizioni sono tenute a trovare un accordo al momento delle elezioni. Nel sottolineare le opinioni diverse espresse dall'onorevole Benigni e dal relatore Rossi sulle preferenze, critica, infine, la scelta di invalidare le liste in tutta Italia in caso di mancata indicazione del nome da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel rivolgere un ringraziamento non formale al relatore Rossi, prova a istillare qualche dubbio nei colleghi della maggioranza, che a più riprese ha dichiarato di non volere più Presidenti del Consiglio tecnici, che non siano espressione politica coerente con l'esito delle elezioni. A tale affermazione obietta che la disposizione introdotta favorisce l'indicazione di una figura terza, di una sorta di Papa straniero, non essendo previsto, a differenza della riforma sul premierato, alcun vincolo che preveda che il nome da indicare sia quello di un parlamentare. Nel ricordare che all'inizio dell'attuale legislatura la maggioranza ha adottato la formula secondo cui la *leadership* della coalizione sarebbe dovuta andare al segretario del maggiore partito o alla figura da esso indicata, avverte i colleghi che, se impongono tale scelta prima della misura della reale consistenza dei vari partiti, le possibili soluzioni sono affidarsi ai sondaggi pre-elettorali oppure incentivare la ricerca di un soggetto che rappresenti un punto di equilibrio tra le parti. Avverte, quindi, i colleghi che rischiano una eterogenesi dei fini e dunque, nel tentativo di rafforzare il rapporto diretto con gli elettori e il carattere parlamentare del Presidente del Consiglio, potrebbero, invece, ottenere l'esatto contrario.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) dichiara che la sua intenzione era quella di proseguire nella lettura di passi del richiamato intervento di Palmiro Togliatti, ma che le considerazioni del relatore Rossi gli hanno imposto una pausa. Richiama quindi le considerazioni di quest'ultimo in ordine al fatto che l'indicazione del nome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio sarebbe l'inevitabile portato del premio di maggioranza, per cui per ragioni di trasparenza si è tenuti a rendere noto all'elettore chi sarà a guidare il Governo. Nel contestare il premio e il suo portato, ricordando le considerazioni del collega Mauri, si domanda cosa sarebbe successo se si fosse andati alle scorse elezioni con la legge elettorale qui proposta, considerato che sui simboli di Lega e Forza Italia comparivano le indicazioni rispettivamente di « Salvini *premier* » e « Berlusconi presidente » e che a Palazzo Chigi è andata, invece, la segretaria dell'unico partito che non aveva alcuna indicazione in tal senso nel simbolo.

Rileva, quindi, che con il meccanismo previsto nel testo in esame bisognerà affidarsi ai sondaggi, che, alla luce degli andamenti elettorali volatili degli ultimi anni, presentano ampi margini di errore, passando dalla « legge truffa » alla « legge fuffa ». Considera, in conclusione, fuorviante l'indicazione del nome proposto per l'incarico

di Presidente del Consiglio, sottolineando come la maggioranza stia giocando con gli elementi fondamentali della legge elettorale.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), proseguendo nell'esegesi dell'esercizio elettorale, pone il caso che, dei quattro partiti che compongono la coalizione vincente, a seguito del risultato elettorale, in due raggiungano la percentuale del 15 per cento. Nell'ipotesi di raggiungimento della soglia per l'attribuzione del premio, domanda cosa farebbe la maggioranza, non essendovi evidentemente una chiara prevalenza tra le forze politiche presenti al suo interno. Suggerisce, quindi, di introdurre un emendamento che preveda la possibilità di un *summit* volto a dirimere la questione, al fine di decidere su quale nome convergere per la proposta di incarico di Presidente del Consiglio dei ministri.

Matteo MAURI (PD-IDP), nel proseguire il ragionamento svolto dai deputati Magi e Toni Ricciardi, fa presente come si stia discutendo dell'introduzione di norme elettorali che potranno trovare applicazione non solo nella prossima competizione elettorale, ma anche in scenari diversi.

Nell'ipotesi formulata del collega Toni Ricciardi, vi possono essere più ragioni per cui un partito consegue più voti di un altro nel corso della competizione elettorale. Ritiene, tuttavia, che il punto della discussione sia il seguente: l'introduzione dell'obbligo di indicare prima della competizione elettorale l'identità dell'incaricato Presidente del Consiglio rappresenta un elemento distonico rispetto all'esigenza di rafforzare la governabilità, nella cui direzione va la previsione di un premio di governabilità. Conclusivamente, l'inversione dei rapporti di forza tra le forze politiche di coalizione, successivo all'esito elettorale, in presenza di una previa indicazione del soggetto da proporre come incaricato Presidente del Consiglio, potrebbe innescare conflittualità interne alla coalizione che vincesse le elezioni.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel ricollegarsi all'intervento testé svolto dal relatore, on. Rossi, che ha affermato che non vi sono ragioni per cui il Presidente della Repubblica dovrebbe discostarsi, nelle sue valutazioni, dagli esiti delle consultazioni elettorali, osserva che proprio l'indicazione della persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio prima dello svolgimento delle competizioni elettorali rischia di determinare un disallineamento con i risultati elettorali.

Si domanda quindi cosa accadrebbe nel caso in cui il soggetto proposto dalla coalizione come incaricato Presidente del Consiglio non fosse espressione del primo partito della coalizione e, in particolare, se in questo caso la coalizione possa individuare un'altra figura.

Ritiene, in conclusione, che l'indubbia restrizione dei margini di azione del Presidente della Repubblica non possa derivare dal mutamento del meccanismo elettorale, in via di legge ordinaria, bensì da una riforma costituzionale che realizzi il premierato.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), in relazione a quanto testé affermato dai deputati delle opposizioni, rileva come la persona proposta come incaricato Presidente del Consiglio non necessariamente debba corrispondere con il *leader* del partito che ha ottenuto più voti. Si tratta, infatti, di una scelta politica, in grado di suggellare, assieme ad un programma elettorale comune, l'unione delle forze di coalizione. È dell'avviso che l'obbligo in commento non rappresenti una forzatura, ma rientri nel disegno della legge elettorale. Ritiene che le forze di opposizione, che un domani potrebbero costituire la maggioranza, debbano più che altro interrogarsi sulla loro capacità di coagularsi intorno a un programma elettorale e alla figura da indicare come incaricato Presidente del Consiglio.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, ritiene che il testo in esame presenti un impianto coerente, diretto ad assicurare il rispetto del risultato elettorale. Il fatto che le forze di coalizione siano unite da un programma comune, che prevede l'indicazione della persona da proporre come incaricato Pre-

sidente del Consiglio, rappresenta – come chiarito anche nel corso delle audizioni – una convenzione politica.

Carmela AURIEMMA (M5S), nel muovere dagli spunti forniti dai relatori, osserva che, se la previa indicazione del soggetto da proporre quale incaricato Presidente del Consiglio svolge una funzione di pubblicità e trasparenza nei confronti dell'elettorato, il Presidente della Repubblica potrebbe, in ipotesi, incaricare anche un soggetto diverso. Tanto considerato, non comprende, quindi, perché il testo in esame preveda, a carico delle liste elettorali collegate, l'obbligo di indicare il medesimo nome per la persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio, obbligo la cui violazione è sanzionata con la grave sanzione della ricusazione delle liste.

Inoltre, se il soggetto proposto per l'incarico di Presidente del Consiglio fosse un esponente del partito di coalizione che, dopo le elezioni, ha il minor peso elettorale, non si rispetterebbe la proiezione dei partiti rispetto al consenso, minando un'importante prerogativa degli elettori. Molteplici sarebbero, dunque, le contraddizioni del testo in esame.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), nel richiamare gli interventi del relatore, on. Rossi, e del deputato Benigni, che hanno evidenziato come le priorità delle forze di coalizione debbano essere la trasparenza, la pubblicità e la correttezza nei confronti degli elettori, ricorda come diversa sia la genesi del centro-destra italiano, nato con il debutto di Forza Italia alle elezioni politiche del 1994. Rammenta come, in quell'occasione, il Presidente Berlusconi ebbe l'intuizione di adottare una strategia a geometria variabile per cui furono stabilite alleanze diverse al Nord, con la Lega Nord – il Polo della libertà – e a Sud, con Alleanza Nazionale – il Polo del buon governo. Ricorda come tra la Lega Nord e Alleanza Nazionale non vi fosse alcun impegno a costituire una coalizione di Governo.

Ritiene che l'appello alla trasparenza e alla pubblicità da parte delle forze di maggioranza, alla luce della descritta genesi del centro-destra, debba essere certamente oggetto di riflessione.

Giovanni DONZELLI (FDI) ritiene che la diversità di posizioni tra le forze di maggioranza e di opposizione non debba implicare accuse, da parte di queste ultime, volte a sostenere il carattere « truffaldino » e la illegittimità costituzionale delle norme proposte.

Reputando la diversità un valore importante e fondativo di un sistema democratico, è del parere che il disaccordo tra maggioranza e opposizione nasca dal propugnare differenti valori di riferimento.

In particolare, ritiene che la previsione dell'obbligo di indicare, nel programma elettorale, l'identità dell'incaricato Presidente del Consiglio non rappresenti una limitazione delle prerogative del Presidente della Repubblica, bensì un'autolimitazione delle forze di coalizione, che realizzano in tal modo una scelta politica. Segnala come tali soggetti, all'esito della competizione elettorale, possano indicare una persona diversa da quella scelta nel programma elettorale per l'incarico di Presidente del Consiglio; in tal caso, le sanzioni sarebbero di natura esclusivamente politica. A tal proposito, ricorda come il Partito Democratico avesse indicato, quale punto del proprio programma elettorale per le ultime elezioni politiche, l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare per i magistrati, per poi discostarsi da tale posizione nel corso della campagna referendaria per il *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, che recava una specifica disposizione in tal senso.

Filippo SCERRA (M5S) osserva come la maggioranza abbia trasposto i princìpi del premierato, da realizzarsi con legge costituzionale, nella legge elettorale, di rango ordinario.

Ricorda come l'equilibrio tra le forze politiche muti, necessariamente, dopo le elezioni. Pertanto, l'introduzione di un meccanismo che cristallizzi in un momento precedente alle competizioni elettorali il nome del candidato Presidente del Consi-

glio produce, inevitabilmente, delle storture, presentando indubbi profili di illegittimità costituzionale.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel citare le parole pronunciate da Piero Calamandrei nel dibattito svoltosi in Assemblea Costituente, afferma che le « le elezioni sono un *prius*, il governo un *posterius* ». Pertanto, stabilire prima delle competizioni elettorali il candidato Presidente del Consiglio mortificherebbe non solo il voto dei cittadini, ma anche il Parlamento, oltre a marginalizzare il ruolo del Presidente della Repubblica. Alla luce dei principi costituzionali del nostro ordinamento, ritiene dunque inaccettabile l'introduzione di un simile vincolo.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 1.160 e Alfonso Colucci 1.161.

Federico FORNARO (PD-IDP), richiamando le considerazioni dell'onorevole Donzelli in merito alle diversità di visioni politiche delle due attuali coalizioni e alla pari legittimità delle stesse, si domanda per quale ragione, quando si discusse, in una precedente seduta, di una proposta emendativa presentata dall'onorevole Zaratti volta all'eliminazione dell'obbligatorietà dell'indicazione del candidato Presidente del Consiglio nel programma elettorale di coalizione, non si sia trovato un punto di caduta condiviso, nel senso di prevedere la facoltà – e non più l'obbligo – di tale indicazione.

Contesta, infatti, alla maggioranza di voler trasformare una « convenzione politica » interna alla coalizione – come definita più volte dal relatore Angelo Rossi – del tutto legittima, in un vincolo giuridico, che, cambiando la natura di tale previsione, finisce per comprimere le prerogative del Presidente della Repubblica, facendo « rientrare dalla finestra » il premierato.

Nel puntualizzare, infine, come la cultura presidenzialista sia pienamente legittima, ricorda che la Repubblica italiana, ad oggi, presenta ancora un'architettura costituzionale di tipo parlamentare.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), ricollegandosi tanto alle considerazioni dell'onorevole Donzelli – circa le così diverse e al contempo legittime concezioni politiche delle due principali coalizioni del sistema politico italiano – quanto alle riflessioni testé svolte dell'onorevole Fornaro, rileva come questa maggioranza non abbia avuto la forza politica di varare la riforma del premierato. Ritiene, al riguardo, che vi sia un punto di fondo ineludibile, dato dal fatto che le forze politiche si muovono nella cornice di una democrazia parlamentare, in cui, non per mancanza di lealtà, ma per le contingenze del momento, può legittimamente accadere che si facciano scelte difformi da quelle preannunciate in campagna elettorale.

Evoca, in questo senso, il caso del Governo Conte I, sostenuto da una maggioranza formata da Lega e Movimento 5 Stelle, nonché il caso del Governo Draghi, sostenuto anche da Forza Italia, evidenziando come nessun'altra forza politica abbia sollevato, in tali occasioni, un problema di incostituzionalità di tali scelte, trattandosi piuttosto di pura dialettica parlamentare.

Condividendo, poi, la considerazione del collega Scerra secondo la quale la maggioranza starebbe mutando l'assetto costituzionale della forma di governo italiana attraverso una proposta di legge ordinaria, ribadisce che è su questo aspetto di metodo, prima ancora che di merito, che si concentra la netta contestazione politica del gruppo del Partito Democratico.

Il Ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI si dichiara stupita per alcune delle contestazioni poc'anzi rivolte al Governo e alla maggioranza circa i contenuti del disegno di legge di revisione costituzionale del premierato e della proposta di legge elettorale in esame.

Osserva che, come chiarito nel corso della lunga discussione sviluppatasi al Senato, il modello di premierato proposto dal Governo rientra non nelle forme di presidenzialismo, quanto piuttosto in quelle di neo-parlamentarismo, come riconosciuto altresì da un eminente costituzionalista quale il professor Barbera – che ricorda essere

stato a lungo deputato del Partito comunista italiano – secondo cui il premierato sarebbe la migliore forma di governo in Italia, in quanto quella maggiormente in sintonia con il parlamentarismo, consentendo ai parlamentari di esercitare in modo pieno il potere più significativo riconosciutogli dalla Costituzione: quello di accordare e revocare la fiducia al Governo.

Ricorda, poi, che, in quella sede, le opposizioni avevano contestato al Governo di non aver contestualmente presentato una proposta di legge elettorale, ma constata come non vengano meno le critiche delle stesse opposizioni ora che la maggioranza ha presentato una proposta di legge elettorale che, per quanto potenzialmente compatibile con il premierato, non può certo definirsi, a suo giudizio, una forma di « premierato nascosto », né un modo per far « rientrare il premierato dalla finestra ».

Rammenta, infine, come la forma di premierato proposta dal Governo prevedesse pesi e contrappesi tali da assicurare un sistema dei poteri assolutamente bilanciato, come riconosciuto dal già citato professor Barbera, presidente emerito della Corte costituzionale ed ex parlamentare del Partito comunista italiano, certamente non proveniente dall'area del centro-destra.

Filiberto ZARATTI (AVS), ringraziato il Ministro Alberti Casellati per l'intervento testé svolto, osserva come la riforma del premierato – che riconosce avesse dei pesi e dei contrappesi – sia stata sepolta dai recenti eventi politici e spera che non venga riproposta, tantomeno in forma surrettizia e surrogata mediante la previsione dell'indicazione obbligatoria del candidato Presidente del Consiglio.

Rivolgendosi poi all'onorevole Donzelli, in relazione alle sue dichiarazioni sulla legittimità delle diverse visioni politiche tra maggioranza e opposizione, dichiara di esser ben consapevole della legittimità costituzionale delle proprie posizioni.

Con riguardo, invece, alle considerazioni del relatore Angelo Rossi, sostiene come il sistema elettorale proposto dalla maggioranza « faccia acqua da tutte le parti », sottolineando in particolare come la previsione dell'indicazione del candidato Presidente del Consiglio sia congeniale al solo gruppo di Fratelli d'Italia, assicurandogli un vantaggio competitivo sugli alleati minori tale da danneggiare più questi ultimi che l'attuale opposizione. Pertanto, pur non capacitandosi della difesa fatta dall'onorevole Benigni rispetto a tale previsione, dichiara di non avere interesse a risolvere un problema interno alla stessa maggioranza, consapevole del fatto che ognuno ha i propri gusti, e che a qualcuno piace persino essere picchiato.

Federico FORNARO (PD-IDP) in risposta al Ministro Alberti Casellati, che ringrazia, fa presente che, pur nutrendo il massimo rispetto nei suoi confronti, da tempo il professor Barbera sostiene posizioni diverse dalle proprie e da quelle del Partito democratico, come dimostrato, da ultimo, dalle posizioni espresse da questi nella campagna referendaria per il *referendum* sulla separazione delle carriere dei magistrati.

Venendo al merito delle questioni, esprime un convinto giudizio negativo nei confronti del « premierato all'italiana » proposto dal Governo Meloni, un *unicum* nel panorama internazionale, salvo la breve parentesi di un simile modello in Israele tra fine anni Novanta e inizio anni Duemila. A sostegno della propria opinione, sottolinea come in nessun sistema presidenziale o semipresidenziale si preveda che la legge elettorale debba garantire la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento, come invece prevede il disegno di legge di revisione costituzionale presentato dal Governo italiano. Alla luce di tale previsione, e in relazione alla previsione dell'indicazione obbligatoria del candidato Presidente del Consiglio – che a suo avviso comprimerà le prerogative del Presidente della Repubblica – è portato a ritenere che la maggioranza intende « reintrodurre dalla finestra » la logica politica sottesa al premierato.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) replicando al Ministro, sebbene non si consideri pregiudizialmente contrario alla forma di governo del cosiddetto premierato,

esprime un giudizio molto negativo sul modello proposto dall'attuale Governo, che ritiene sia stato insabbiato per i tanti vizi sia tecnici che giuridici che lo caratterizzavano.

Ricollegandosi, poi, alle considerazioni dell'onorevole Donzelli, si domanda per quale ragione, se è vero che sono legittime le diverse idee politiche espresse dalle due attuali opposte coalizioni e se è vero che l'indicazione del candidato Presidente del Consiglio rafforzerebbe la credibilità di ciascuna coalizione di fronte al corpo elettorale, la maggioranza non abbia pensato di rendere tale indicazione facoltativa, così da potere beneficiare di un rilevante vantaggio competitivo – in termini di trasparenza e credibilità – rispetto alla controparte politica. Dal momento, invece, che tale indicazione viene resa giuridicamente vincolante, divenendo persino condizione di ammissibilità delle liste e coalizioni di liste, dubita che le ragioni di tale previsione siano quelle poc'anzi dichiarate dai colleghi di maggioranza.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), replicando al Ministro – che ringrazia – ritiene che il punto dirimente sia di metodo. Il gruppo del Partito democratico contesta, infatti, il modello ibrido proposto dal Governo italiano, nonché il modo surrettizio con cui si sta cercando di introdurre tale modello con una proposta di legge ordinaria, nella cornice di una Repubblica di tipo parlamentare, come tale caratterizzata da pesi e contrappesi parametrati a tale forma di governo. Tornando all'esempio dell'esperienza israeliana, fa presente come in quell'ordinamento ci si sia accorti dell'errore commesso e, preso atto di tale fallimento, si sia tornati nel giro di pochi anni ad un sistema proporzionale puro.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), intendendo replicare ai colleghi che hanno fatto riferimento alla storia della sua forza politica di appartenenza, fa presente che fu Berlusconi il primo a volere l'indicazione del candidato *premier* nel programma elettorale di coalizione, in occasione della stesura del *Porcellum*; la contrarietà degli alleati lo fece desistere e ci si accordò sull'indicazione – obbligatoria – del « capo della coalizione ». Rileva, poi, come nel *Rosatellum* sia prevista l'indicazione – parimenti obbligatoria – del « capo della forza politica ». Non comprende, pertanto, una tale avversione nei confronti dell'indicazione del candidato Presidente del Consiglio, che presenta la stessa *ratio* della previsione voluta nel 2005. Aggiunge che, in vista delle elezioni del 2018, il Movimento 5 Stelle indicò il proprio candidato Presidente del Consiglio e presentò, altresì, quella che sarebbe stata la propria « squadra di Governo », ove avesse ottenuto la maggioranza dei seggi in Parlamento.

In definitiva, considerando positiva l'intenzione di presentare la propria offerta politica in modo trasparente al corpo elettorale, dichiara di non capire per quale ragione l'opposizione insista sull'argomento dell'obbligatorietà della suddetta previsione, prevista, in termini solo parzialmente difformi, anche dal *Porcellum* e dal *Rosatellum*.

Giovanni DONZELLI (FDI), ringraziato il Ministro Alberti Casellati, sottolinea la schiettezza dei propri alleati di Governo, che in passato rifiutarono di partecipare ad un'iniziativa elettorale organizzata da Fratelli d'Italia intitolata « Mai con il Partito democratico, mai con il Movimento 5 Stelle », in ragione dell'impossibilità di escludere aprioristicamente tale evenienza, data la legge elettorale allora vigente, per quanto sia la Lega che Forza Italia intendessero andare al governo con la coalizione di centrodestra.

Rivolgendosi, poi, all'onorevole Zaratti, torna a ribadire come reputi fortemente criticabile, da un punto di vista politico, l'atteggiamento di quelle forze politiche che disattendono le promesse elettorali fatte. Considera poi arrogante l'atteggiamento del collega, che, sostenendo la « costituzionalità » delle proprie idee politiche, lasciava intendere, a suo giudizio, l'illegittimità di quelle del centrodestra e, per altro verso, ritiene sgradevole la battuta sul fatto che qualcuno provi piacere ad essere picchiato, dato che molte persone sono vittime del triste fenomeno del bullismo.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo per fatto personale in relazione alle ultime dichiarazioni dell'onorevole Donzelli, dichiara che non fosse sua intenzione fare alcuna battuta ed esprime il proprio dispiacere se qualcuno si fosse sentito offeso. Fa piuttosto presente di aver fatto un ragionamento politico, con cui ha messo in evidenza come alcune forze politiche della maggioranza difendano una previsione che, a suo avviso, li danneggia in modo evidente.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, rispondendo agli onorevoli Alfonso Colucci e Cuperlo, che avevano citato Piero Calamandrei, intende anch'egli, con il massimo rispetto istituzionale, richiamare il pensiero di tale esimio padre costituente, ricordando che fu uno dei pochissimi ad aver creduto nel presidenzialismo e ad aver proposto in Assemblea costituente tale forma di governo, nella convinzione che – alla luce del sistema multipartitico italiano, nonché delle condizioni politiche che avevano favorito l'avvento del fascismo, tra cui in particolare l'instabilità degli ultimi governi dell'Italia liberale – il presidenzialismo fosse l'unico sistema in grado di garantire, in Italia, la stabilità del governo e, così, la democrazia.

Matteo MAURI (PD-IDP) si domanda, con riguardo alla questione del premierato, per quale motivo la maggioranza abbia rinunciato a tale riforma – rimasta ormai su un binario morto – considerati tutti gli aspetti positivi della stessa, richiamati dal Ministro nel suo precedente intervento. Al riguardo, ritiene evidente che la maggioranza abbia scelto di fermarsi per via delle plurime criticità che segnavano, da un punto di vista costituzionale, il disegno di legge governativo.

Rispetto all'indicazione del candidato Presidente del Consiglio e alle dichiarazioni dell'onorevole Benigni in merito al rigore con cui Forza Italia avrebbe rispettato negli anni il mandato dei cittadini, fa presente che Berlusconi fu determinante, nel 2013, per la formazione del Governo Letta. Per altro verso, si domanda per quale ragione la maggioranza non abbia scelto di riproporre le diciture contenute nel *Porcellum* e abbia scelto di compiere un'ulteriore forzatura, se le due previsioni erano davvero così affini.

Infine, richiamando le considerazioni dell'onorevole Donzelli sui « valori di riferimento » del centrodestra, si interroga su quanto siano radicati tali valori, se in vista delle elezioni politiche del 2022 la coalizione di centrodestra, pur potendo, non ha indicato nel proprio programma elettorale il proprio candidato Presidente del Consiglio.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.162.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.163, ringrazia il relatore Angelo Rossi per le puntuali riflessioni svolte in merito al pensiero di Piero Calamandrei. Intende, ad ogni modo, chiarire come nessuno del Partito Democratico intenda negare la democraticità dei sistemi presidenziali, di cui sono esempi emblematici la Francia e gli Stati Uniti d'America – per quanto forse non gli esempi più positivi ultimamente. Sottolinea, tuttavia, come tali sistemi siano democratici in quanto strutturati secondo specifici pesi e contrappesi. Contesta quindi alla maggioranza di aver cercato di calare nella cornice della democrazia parlamentare italiana un modello – quello del « premierato all'italiana » – con esso strutturalmente incompatibile e tale da far saltare il meccanismo di pesi e contrappesi insito nel sistema, mettendo in un angolo il Presidente della Repubblica. In conclusione, ritiene che serva coerenza di sistema e che si debba, laddove lo si voglia, cambiare strutturalmente la forma di governo.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.163, ringrazia il relatore, onorevole Angelo Rossi, per le rievocazioni di Piero Calamandrei, ma ricorda che, nonostante tutto, al termine della discussione sul sistema elettorale da adottare, prevalse l'idea che un sistema proporzionale puro fosse più com-

patibile con l'architettura costituzionale del Paese.

A suo avviso, il presidenzialismo non è affatto illegittimo, ma necessita di una riforma costituzionale orientata al superamento della Repubblica parlamentare e volta a restituire coerenza al sistema nel suo complesso, prevedendo gli opportuni pesi e contrappesi. Sostiene, al riguardo, che se la maggioranza non è stata in grado di portare a termine la riforma costituzionale sul cosiddetto « premierato », non potrà introdurlo ora, surrettiziamente, con una riforma elettorale.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.163, ringrazia i colleghi Fornaro e Cuperlo precedentemente intervenuti e che hanno correttamente precisato il diverso assetto politico e istituzionale che caratterizzava il nostro Paese nei tempi in cui Piero Calamandrei rese le dichiarazioni citate dal relatore Angelo Rossi.

Rammenta che durante i lavori parlamentari relativi alla cosiddetta « legge truffa » del 1953, Calamandrei sostenne che tale riforma fosse contraria alla Costituzione, in quanto, se è vero che quest'ultima non impone espressamente un sistema elettorale proporzionale, è anche vero che il « voto eguale » sancito dall'articolo 48 della Costituzione è gravemente pregiudicato dagli effetti sproporzionati di un premio di maggioranza.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 1.163.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede delucidazioni ai relatori circa le motivazioni poste alla base dell'introduzione nel testo in esame della fattispecie, non prevista nel testo originario, del decesso del candidato entro la data di svolgimento delle elezioni, di cui al comma 12, lettera *f)* del provvedimento in esame.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, chiarisce che tale fattispecie era già prevista dal *Rosatellum* con riferimento alle liste plurinominali, e che ora il testo in esame la prevede, per coerenza logica e tecnica, anche con riferimento alle liste circoscrizionali.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se, in caso di decesso, il candidato verrebbe sostituito con uno dei candidati supplenti.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, conferma la ricostruzione prospettata dal collega Fornaro.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Bonafè 1.165 e Alfonso Colucci 1.166, rammenta che Piero Calamandrei, nella sua battaglia politica di contrasto alla cosiddetta « legge truffa », uscì dal Partito socialdemocratico e fondò Unita popolare, che, insieme a Ferruccio Parri, alle elezioni del 1953 prese circa 170 mila voti, impedendo così a qualsiasi partito il raggiungimento della soglia per l'ottenimento del premio di maggioranza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bonafè 1.165 e Alfonso Colucci 1.166, nonché l'emendamento Bonafè 1.167, gli identici emendamenti Alfonso Colucci 1.168 e Zaratti 1.169, e gli emendamenti Zaratti 1.170 e 1.171 e Bonafè 1.172.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento 1.173 a sua prima firma, rammenta che nella giornata odierna vi è stato ampio spazio per la discussione e il confronto, anche con la maggioranza, con la quale però permangono serie divergenze politiche, soprattutto per quanto riguarda l'indicazione obbligatoria nel programma di coalizione del candidato alla Presidenza del Consiglio.

Sottolinea la responsabilità politica della maggioranza nei confronti del Paese, ricordando le criticità e i rischi di incostituzionalità del provvedimento in esame, evidenziate a più riprese dagli esperti auditi.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.173, lamenta l'eccessiva quantità dei nomi dei candidati presenti sulla scheda elettorale, la cui immagine è allegata al provvedimento in esame, causata dalla compresenza di lunghe liste bloccate.

Ritiene che quanto detto descriva un atteggiamento di arroganza istituzionale nei confronti degli elettori, che sarebbe stato scongiurato da un più elevato numero di collegi plurinominali.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.173, e condividendo le osservazioni del collega Fornaro, ritiene che le lunghe liste bloccate che rendono ingarbugliata la scheda elettorale contrastino con la libertà di scelta dei cittadini in sede di voto.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.173, fa presente che il modello di scheda di votazione allegato al testo in esame contiene ben 131 nominativi, con un conseguente tradimento del rapporto tra elettori e rappresentanti politici.

Infine, osserva come, nel corso del tempo, mentre è drasticamente diminuito il numero di elettori che partecipano effettivamente alle consultazioni elettorali, è al contempo aumentata esponenzialmente la quantità di candidati a tali consultazioni.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.173, condividendo le osservazioni dei colleghi appartenenti alle altre forze di opposizione, sottolinea la pericolosità della sostanziale compilazione della composizione del Parlamento da parte dei vertici dei partiti e, quindi, la totale autoreferenzialità della politica italiana, che impone unilateralmente ai cittadini le sue decisioni.

Con riferimento alle osservazioni svolte dal collega Benigni circa la presenza, nel *Porcellum* e nel *Rosatellum*, di disposizioni analoghe a quella relativa all'indicazione obbligatoria, nel programma di coalizione, del candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, rammenta che tali leggi elettorali, fondate su meccanismi di attribuzione dei seggi profondamente differenti, non hanno mai comportato la necessaria coincidenza tra *leader* politico della coalizione e Presidente del Consiglio incaricato. A sostegno di tale considerazione richiama, tra gli altri, i casi di Pier Luigi Bersani ed Enrico Letta, nonché di Luigi Di Maio e Giuseppe Conte.

Giovanni DONZELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.173, ricordata l'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.151, che impone al candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità di candidarsi in almeno uno dei collegi plurinominali, sostiene che nella scheda elettorale disciplinata dal provvedimento in esame vi siano meno nomi rispetto a quelli presenti nella scheda elettorale disciplinata dalla legge elettorale vigente.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.173, in replica alle osservazioni del collega Donzelli, sostiene che il numero di nominativi presente sulla scheda elettorale disciplinata dal provvedimento in esame sia oggettivamente superiore a quello previsto dal *Rosatellum*, con indubbi svantaggi in tema di trasparenza e intellegibilità delle modalità di votazione.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.173, ricordato, in replica alle osservazioni del collega Donzelli, che le liste bloccate di cui al nuovo testo C. 2822 Bignami sono decisamente più lunghe di quelle previste dall'attuale legge elettorale, sostiene che il modello di scheda elettorale allegato al provvedimento in esame sia la dimostrazione dell'arroganza politica e istituzionale della maggioranza.

Ritiene che, se ai fini dell'assegnazione del premio di governabilità si utilizzasse il metodo dello scorrimento delle liste plurinominali del sistema proporzionale,

si otterrebbero indubbi vantaggi in tema di trasparenza nei confronti dei cittadini.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.173.

Nazario PAGANO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 23.55.

ALLEGATO 1

Dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture C. 2239, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2239, approvata dal Senato, e abb., recante « Dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture »;

rilevato che:

l'articolo 1 reca la dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato sito in Rionero in Vulture, in provincia di Potenza;

Palazzo Fortunato è un edificio storico del primo Settecento, appartenuto storicamente all'omonima famiglia, ubicato nella piazza principale del comune di Rionero in Vulture, che comprende circa cinquanta stanze, un giardino e un cortile, ed è sede della Fondazione Fortunato, della Biblioteca di famiglia, del Museo della Civiltà Contadina, della pinacoteca comunale, dell'archivio storico e fotografico della famiglia e del Comune di Rionero e della mostra permanente sul Brigantaggio;

l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria;

la dichiarazione di monumento nazionale è un particolare riconoscimento previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera *d)*, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, che prevede una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di « monumento nazionale »;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta riconducibile alla materia dei beni culturali;

l'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione annovera la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma del medesimo articolo 117 della Costituzione include la materia « valorizzazione dei beni culturali e ambientali » tra quelle rientranti nella potestà legislativa concorrente Stato-regioni;

l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione devolve alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni;

al riguardo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 9 del 2004, ha precisato che la « tutela » dei beni culturali è diretta principalmente a impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale, mentre la « valorizzazione » è diretta alla fruizione del bene culturale;

successivamente all'entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, con la sentenza n. 232 del 2005, ha ribadito l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali e la coesistenza di competenze normative in materia, stabilendo, al contempo, che non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni debbano assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione, trattandosi di funzioni corrispondenti a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo C. 2670 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2670, recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, nel testo risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che:

il provvedimento, modificato nel corso dell'esame in sede referente, è costituito da 28 articoli, suddivisi in due titoli;

il titolo I – articoli da 1 a 9-*bis* – reca disposizioni in materia di produzione agricola, prevedendo interventi per la sovranità alimentare – tra cui il rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare (articolo 1), l'erogazione di contributi per il sostegno della filiera del frumento (articolo 2), della filiera della produzione di carne bovina (articolo 3), nonché la previsione di incentivi all'imprenditoria giovanile e femminile (articolo 4) – interventi diretti a fronteggiare le emergenze nell'agricoltura – tra cui l'adozione del Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo (articolo 5), la nomina del Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della *Xylella fastidiosa*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (articolo 5-*bis*), misure per le imprese colpite da epizoozie e fitopatie (articolo 6), nonché dalla peste suina africana (articolo 7) – interventi per favorire il comodato gratuito, in favore di soggetti giovani, di terreni per i quali l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare non abbia concluso positivamente la procedura di dismissione (articolo 8), misure per l'accesso al capitale fondiario (articolo 9), nonché l'enoturismo e l'oleoturismo (articolo 9-*bis*);

il titolo II – articoli da 10 a 20 – reca disposizioni in materia di politica agricola, per consentire il ricambio generale del personale della ricerca in tale materia (articolo 10) e favorire l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del settore agricolo (articoli 11, 12, 12-*bis* e 12-*ter*), nonché per sostenere le produzioni viticole, olivicole e ovaiole (articoli 13, 14 e 16), promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia agricola (articoli 17, 17-*bis*, 19, 19-*bis*, 19-*ter*, 19-*quater*, 19-*quinquies* e 19-*sexies*);

l'articolo 20 contiene le disposizioni finanziarie;

ritenuto, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il disegno di legge risulta prevalentemente riconducibile alle materie « tutela della concorrenza », di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione, e « agricoltura », di competenza legislativa esclusiva residuale delle regioni ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117;

le disposizioni del provvedimento sono riconducibili, altresì, alle materie « difesa e forze armate », « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordinamento civile », « dogane », « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale » e « tutela dell'ambiente, dell'ecosi-

stema e dei beni culturali », di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *d)*, *e)*, *g)*, *l)*, *q)*, *r)*, *s)*, della Costituzione, nonché alle materie « tutela della salute », « alimentazione », « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi » e « governo del territorio », di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

a fronte del descritto intreccio di competenze, il provvedimento prevede le seguenti forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali:

la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione di uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, per la definizione dei criteri e delle modalità di finanziamento di investimenti di vario tipo nel settore agricolo (articolo 1, comma 3, capoverso comma 425-*ter*);

la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto alla regolamentazione della concessione di contributi per il sostegno della filiera « carne bovina-latte » (articolo 3, comma 2);

la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, recante il Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo (articolo 5, comma 2);

la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con cui sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo in favore delle aziende del settore della macellazione (articolo 7, comma 1, lettera *a)*, capoverso comma 3-*bis*);

l'adozione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del turismo, volto all'adeguamento delle linee guida definite, per l'attività enoturistica, con decreto ministeriale 12 marzo 2019 e, per l'attività oleoturistica, con decreto ministeriale 26 gennaio 2022 (articolo 9-*bis*, comma 2);

la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, con cui si disciplinano diverse tipologie di interventi in materia di banche dati e sistemi informativi operanti nel settore agricolo, veterinario e zootecnico (articolo 12-*bis*, comma 1, lettera *a)*, capoverso comma 2-*ter*);

l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'approvazione delle linee guida recanti le modalità di attuazione del comma 6-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 – introdotto con il presente disegno di legge –, nonché l'attribuzione alle regioni e alle province autonome della facoltà di individuare ulteriori provvedimenti di propria competenza per i quali i Centri autorizzati

di assistenza agricola possono ricevere le istanze delle imprese agricole e in relazione ai quali trovano applicazione la procedura descritta al citato comma 6-*bis* e le suddette linee guida (articolo 19, comma 1, capoverso comma 6-*ter*);

la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione dei decreti legislativi previsti per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (articolo 19-*quater*, comma 3),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 1.

Al comma 9, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Fermo restando il numero massimo di candidature in collegi plurinominali disposto dal comma 2, il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità è tenuto a candidarsi in almeno uno dei collegi plurinominali della circoscrizione in cui è stata presentata la lista circoscrizionale in cui è candidato, in una delle liste ad essa collegate. ».

1.151. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.